

**REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 16 novembre 2011**

**relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le agenzie di credito all'esportazione («ACE») contribuiscono allo sviluppo del commercio mondiale sostenendo le esportazioni e gli investimenti delle società in modo complementare alle prestazioni del settore finanziario e assicurativo privato. L'Unione è parte dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»). L'accordo, quale concluso dai partecipanti, disciplina le condizioni e i termini finanziari che le ACE possono offrire, al fine di promuovere condizioni uniformi per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
- (2) Gli orientamenti che figurano nell'accordo e le norme specifiche in tema di finanza di progetto si applicano nell'Unione a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno <sup>(2)</sup>, e della decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico <sup>(3)</sup>.
- (3) L'accordo contribuisce indirettamente, per il tramite dell'attività delle ACE, al commercio libero ed equo e agli investimenti da parte di imprese che avrebbero altrimenti un minor accesso alle agevolazioni creditizie fornite dal settore privato.
- (4) È opportuno che, nell'istituire, sviluppare e applicare i propri sistemi nazionali di credito all'esportazione, così come nell'esercizio della propria vigilanza sulle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, gli Stati membri ottemperino alle disposizioni generali dell'Unione in materia di azione esterna, quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché la lotta contro il cambiamento climatico.
- (5) I partecipanti all'accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato e a creare condizioni di parità, in virtù delle quali i premi applicati dalle ACE sono basati sul rischio e risultino adeguati per coprire i costi e le perdite di esercizio a lungo termine, oltre a essere conformi agli obblighi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per conseguire tale obiettivo, i sistemi di credito all'esportazione operano in modo trasparente e le agenzie presentano pertinenti relazioni all'OCSE.
- (6) La predisposizione di crediti all'esportazione mirati da parte delle ACE può contribuire a offrire possibilità di accesso al mercato alle imprese dell'Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI).
- (7) I partecipanti all'accordo e gli Stati membri dell'Unione hanno deciso di divulgare determinate informazioni sui crediti all'esportazione in conformità delle norme dell'OCSE e dell'Unione in materia di trasparenza, al fine di favorire la creazione di condizioni di parità per i partecipanti all'accordo e gli Stati membri.
- (8) L'Unione applica le misure in materia di trasparenza e comunicazione enunciate nell'allegato I.
- (9) Vista l'accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell'Unione, è opportuno che la Commissione, con riferimento all'autorizzazione a negoziare conferita dagli Stati membri, sostenga gli sforzi dell'OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all'accordo. La Commissione dovrebbe ricorrere a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme valide a livello mondiale per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'esistenza di norme valide a livello mondiale in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale.
- (10) Se è vero che i paesi OCSE sono guidati dall'accordo, i paesi che non sono membri dell'OCSE non partecipano all'accordo, il che potrebbe comportare un vantaggio competitivo per gli esportatori di questi ultimi. Detti paesi sono pertanto incoraggiati ad applicare l'accordo al fine di garantire condizioni di parità anche a livello mondiale.
- (11) Vista la politica dell'Unione sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, nelle future revisioni dell'accordo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero appuntare la loro attenzione, ove opportuno, sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le ACE.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

<sup>(2)</sup> GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 32 del 2.2.2001, pag. 55.

- (12) I partecipanti all'accordo hanno deciso di modificare e razionalizzare l'accordo stesso. Le modifiche da essi concordate riguardano una maggiore facilità di consultazione, una migliore coerenza con gli obblighi internazionali esistenti nel settore e una maggiore trasparenza, soprattutto nei confronti dei non partecipanti all'accordo. I partecipanti all'accordo hanno inoltre convenuto di integrare nel testo dell'accordo stesso le norme in tema di finanza di progetto introdotte dalla decisione 2001/77/CE, nonché le norme sui crediti all'esportazione relativi alle navi, introdotte dalla decisione 2002/634/CE del Consiglio<sup>(1)</sup>, che ha modificato la decisione 2001/76/CE.
- (13) È opportuno che la decisione 2001/76/CE, quale modificata, sia abrogata e sostituita dal presente regolamento e dal testo consolidato e riveduto dell'accordo ad esso allegato, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata.
- (14) Per integrare agevolmente e prontamente nella legislazione dell'Unione le modifiche degli orientamenti figuranti nell'accordo convenute dai partecipanti all'accordo stesso, è opportuno che la Commissione, quando necessario, adotti atti delegati per modificare l'allegato II. Dovrebbe dunque essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti convenute dai partecipanti all'accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Applicazione dell'accordo

Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

##### Delega di potere

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo.

Qualora, in caso di modifiche dell'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti

all'accordo, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 4 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

#### Articolo 3

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 dicembre 2011.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Articolo 4

##### Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

#### Articolo 5

##### Trasparenza e rendicontazione

Le misure in materia di trasparenza e rendicontazione da applicare nell'Unione figurano nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 3.8.2002, pag. 16.

*Articolo 6***Abrogazione**

Le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE sono abrogate.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. SZCZUKA

---

*ALLEGATO I*

1. Fatte salve le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la vigilanza sui programmi nazionali di credito all'esportazione, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale d'attività per accrescere la trasparenza a livello dell'Unione. Gli Stati membri forniscono informazioni, in conformità del proprio quadro legislativo nazionale, in merito ad attività e passività, indennizzi pagati e recuperi, nuovi impegni, esposizioni e premi applicati. Qualora le attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico possano dar luogo a passività contingenti, tali attività sono comunicate nel quadro della relazione annuale d'attività.
2. Nella relazione annuale d'attività gli Stati membri descrivono in che modo i rischi ambientali, che possono comportare altri rischi pertinenti, sono presi in considerazione nelle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico delle loro ACE.
3. La Commissione elabora un resoconto annuale destinato al Parlamento europeo, basato su tali informazioni e comprendente una valutazione del rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e obblighi dell'Unione.
4. Conformemente alle sue competenze, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione annuale sui negoziati avviati, ove la Commissione disponga dell'autorizzazione a negoziare nelle diverse sedi di cooperazione internazionale, per definire norme valide a livello mondiale nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Il primo periodo di rendicontazione nell'ambito del presente regolamento corrisponde al 2011.

---

## ALLEGATO II

## ACCORDO SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI SOSTEGNO PUBBLICO

## INDICE

	Pagina
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....	52
1. OBIETTIVO .....	52
2. FORMA .....	52
3. PARTECIPAZIONE .....	52
4. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI .....	52
5. AMBITO D'APPLICAZIONE .....	52
6. INTESE SETTORIALI .....	53
7. FINANZIAMENTO DI PROGETTI .....	53
8. RECESSO .....	53
9. CONTROLLO .....	53
CAPITOLO II: CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE .....	53
10. PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMOE SPESE LOCALI .....	53
11. CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO .....	54
12. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO .....	54
13. PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI .....	54
14. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI .....	55
15. TASSI D'INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI .....	56
16. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE .....	56
17. PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE .....	56
18. ALLINEAMENTO .....	56
19. TASSI D'INTERESSE FISSI MINIMI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO .....	56
20. COSTRUZIONE DEI CIRR .....	56
21. VALIDITÀ DEI CIRR .....	57
22. APPLICAZIONE DEI CIRR .....	57
23. PREMIO PER IL RISCHIO DEL CREDITO .....	57
24. TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO .....	57
25. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE .....	58
26. CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI .....	59

	Pagina
27. PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO .....	59
28. ESCLUSIONE DI SPECIFICI ELEMENTI DI RISCHIO PAESE E TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE .....	60
29. RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO ....	61
CAPITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI .....	61
30. PRINCIPI GENERALI .....	61
31. FORME DI AIUTO LEGATO .....	61
32. FINANZIAMENTI ASSOCIATI .....	62
33. PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI .....	62
34. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI .....	63
35. LIVELLO MINIMO DI CONCESSIONALITÀ .....	63
36. ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI	64
37. CALCOLO DEL LIVELLO DI CONCESSIONALITÀ DEGLI AIUTI LEGATI .....	64
38. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI .....	65
39. ALLINEAMENTO .....	65
CAPITOLO IV: PROCEDURE .....	66
SEZIONE 1: PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO .....	66
40. NOTIFICHE .....	66
41. INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO .....	66
42. PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO .....	66
43. CONSULTAZIONI SPECIAL I .....	66
SEZIONE 2: PROCEDURE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE .....	67
44. NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE .....	67
45. NOTIFICA PREVENTIVA SENZA DISCUSSIONE .....	67
SEZIONE 3: PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO .....	67
46. NOTIFICA PREVENTIVA .....	67
47. NOTIFICA IMMEDIATA .....	68
SEZIONE 4: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI .....	68
48. FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI .....	68
49. AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI .....	68
50. ESITO DELLE CONSULTAZIONI .....	69
SEZIONE 5: SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO .....	69

	Pagina
51. PUNTI DI CONTATTO .....	69
52. AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI .....	69
53. AMBITO DELLE RISPOSTE .....	69
54. CONSULTAZIONI DIRETTE .....	69
55. PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI .....	70
56. RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEE COMUNI .....	70
57. ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI .....	70
58. DIVERGENZE SU LINEE COMUNI .....	71
59. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE COMUNI .....	71
60. VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI .....	71
SEZIONE 6: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI (CIRR) .....	71
61. COMUNICAZIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI .....	71
62. DECORRENZA DEI TASSI D'INTERESSE .....	71
63. MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI D'INTERESSE .....	71
SEZIONE 7: REVISIONI .....	72
64. REVISIONE PERIODICA DELL'ACCORDO .....	72
65. REVISIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI .....	72
66. REVISIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI .....	72
ALLEGATO I: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI .....	73
ALLEGATO II: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI .....	76
ALLEGATO III: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI .....	78
ALLEGATO IV: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SULLE ENERGIE RINNOVA- BILI E SUI PROGETTI IDRICI IN VIGORE PER UN PERIODO DI PROVA FINO AL 30 GIUGNO 2007 .....	89
ALLEGATO V: INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE .....	92
ALLEGATO VI: CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI .....	97
ALLEGATO VII: CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE LADDOVE SIANO INTERESSATI UN PAESE TERZO QUALE GA- RANTE O UN'ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE .....	99
ALLEGATO VIII: CRITERI E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE/ESCLU- SIONE DEL RISCHIO PAESE NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI .....	101
ALLEGATO IX: ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI SVILUPPO .....	108
ALLEGATO X: TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO .....	109
ALLEGATO XI: DEFINIZIONI .....	111

## CAPITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

**1. Obiettivo**

- a) L'obiettivo principale dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (qui di seguito l'accordo) è quello di fornire un quadro per un'utilizzazione disciplinata di tali crediti.
- b) L'accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

**2. Forma**

L'accordo, elaborato nell'ambito dell'OCSE, è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata. Esso è un accordo volontario tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell'OCSE <sup>(1)</sup>, anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione (qui di seguito «il segretariato»).

**3. Partecipazione**

I partecipanti all'accordo sono attualmente: Australia, Canada, Unione europea, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti. Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell'OCSE, a diventare partecipanti.

**4. Informazioni a disposizione dei non partecipanti**

- a) I partecipanti si impegnano a condividere con i non partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a).
- b) Su basi di reciprocità, in situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta proveniente da un non partecipante sulle condizioni e le modalità finanziarie offerte per il suo sostegno pubblico, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante.

**5. Ambito d'applicazione**

L'accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l'esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario, aventi un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.

- a) Può essere fornito sostegno pubblico nelle seguenti forme:
  - 1) garanzie o assicurazione dei crediti all'esportazione (copertura pura);
  - 2) sostegno finanziario pubblico:
    - crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti, o
    - interventi sul tasso d'interesse;
  - 3) qualunque combinazione delle forme di cui sopra.
- b) L'accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio.
- c) L'accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.
- d) Non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove incontestabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli.

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della Convenzione OCSE.

## 6. Intese settoriali

- a) Le seguenti intese settoriali fanno parte dell'accordo:
- navi (allegato I),
  - centrali elettriche nucleari (allegato II),
  - aeromobili civili (allegato III),
  - energie rinnovabili e progetti idrici (allegato IV).
- b) Il partecipante ad un'intesa settoriale può chiedere l'applicazione delle disposizioni dell'intesa per il sostegno pubblico per l'esportazione dei beni o servizi inclusi in tale intesa. Se un'intesa settoriale non include una disposizione corrispondente a quella dell'accordo, il partecipante all'intesa settoriali applica la disposizione dell'accordo.

## 7. Finanziamento di progetti

- a) I partecipanti possono applicare i termini e le condizioni stabilite nell'allegato X all'esportazione di beni e/o servizi per le operazioni che si conformano ai criteri di cui all'appendice 1 dell'allegato X.
- b) Il paragrafo a) non è applicabile all'esportazione di beni e servizi coperti dall'intesa settoriale sugli aeromobili civili.

## 8. Recesso

Ogni partecipante può recedere dall'accordo previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema informativo on line dell'OCSE (OLIS). Il recesso prende effetto decorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

## 9. Controllo

Il segretariato controlla l'esecuzione dell'accordo.

## CAPITOLO II

### CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all'esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo che vanno lette in relazione le une con le altre.

L'accordo stabilisce i limiti alle condizioni e modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che tradizionalmente ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e termini finanziari più restrittivi di quelli previsti dall'accordo. I partecipanti intendono rispettare condizioni e termini finanziari in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.

## 10. Pagamenti in acconto, sostegno pubblico massimo e spese locali

- a) I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito quale definito nell'allegato XI. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l'operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 per cento del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto.
- b) Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere concesso unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali di produzione.
- c) Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi b) e d), i partecipanti non possono concedere un sostegno pubblico superiore all'85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali.

- d) I partecipanti possono concedere sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:
- 1) l'importo totale del sostegno pubblico concesso a norma dei paragrafi c) e d) non superi complessivamente il 100 per cento del valore del contratto di esportazione. Pertanto l'ammontare delle spese locali sostenute non deve superare l'ammontare dei pagamenti in acconto;
  - 2) esso non sia concesso a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse;
  - 3) per i paesi della categoria I, quali definiti all'articolo 11, lettera a), esso sia limitato alla copertura pura.

#### 11. **Classificazione dei paesi per il periodo di rimborso massimo**

- a) I paesi della categoria I sono quelli che figurano nella graduatoria della Banca mondiale <sup>(1)</sup>. Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II. Il livello di classificazione della Banca mondiale è riveduto su base annua. Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.
- b) Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:
- 1) la classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari;
  - 2) nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione ha un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;
  - 3) la riclassificazione di un paese a norma dell'articolo 11, lettera a), prende effetto due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti da parte del segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale;
  - 4) nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

#### 12. **Periodo di rimborso massimo**

Fatto salvo l'articolo 13, il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese destinatario determinata in base ai criteri di cui all'articolo 11.

- a) Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 45.
- b) Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni.
- c) Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 55 a 60 al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni appropriate.

#### 13. **Periodo di rimborso per le centrali elettriche non nucleari**

- a) Per le centrali elettriche non nucleari, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni. Il partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a quello previsto all'articolo 12 ne dà notifica preventiva secondo la procedura di cui all'articolo 45.

<sup>(1)</sup> Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, i paesi verranno classificati per categoria in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L'indicazione di tale soglia è disponibile sul sito web dell'OCSE ([www.oecd.org/ech/xcred](http://www.oecd.org/ech/xcred)).

b) Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi o parti di impianti per la generazione di energia elettrica non alimentati da energia nucleare; comprendono tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare i costi legati alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, nonché ai centri di commutazione e alle forniture di acqua, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell'acquirente, con le seguenti eccezioni:

- 1) nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione è il medesimo della centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo per il centro di commutazione originario è lo stesso di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare (12 anni); e
- 2) il periodo di rimborso massimo per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con un voltaggio minimo di 100 Kv è lo stesso stabilito per la centrale elettrica non nucleare.

#### 14. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi

- a) Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali.
- b) Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.
- c) Per i crediti all'esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).
- d) Per motivi eccezionali e debitamente giustificati i crediti all'esportazione possono essere concessi a condizioni diversi da quelli stabiliti dalle lettere da a) a c). Tale sostegno va motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:
  - 1) nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 per cento dell'importo del capitale;
  - 2) il rimborso del capitale deve essere versato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 per cento del capitale del credito deve essere rimborsato entro dodici mesi dal punto di partenza del credito;
  - 3) gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai dodici mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito;
  - 4) la vita media massima ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore:
    - per le operazioni con acquirenti pubblici (oppure con una garanzia governativa per il rimborso): a quattro anni e mezzo per le operazioni nei paesi della categoria I e cinque anni e tre mesi per i paesi della categoria II,
    - per le operazioni con acquirenti non pubblici (e senza garanzia governativa per il rimborso): a cinque anni per i paesi della categoria I e sei anni per i paesi della categoria II,
    - nonostante le disposizioni di cui nei precedenti due trattini, per le operazioni riguardanti il sostegno per una centrale elettrica non nucleare a norma dell'articolo 13: a sei anni e tre mesi;
  - 5) il partecipante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 45, spiegando i motivi per cui il sostegno non viene concesso a norma dei paragrafi da a) a c).
- e) Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

#### 15. Tassi d'interesse, tassi di premio e altre commissioni

- a) Dagli interessi sono esclusi:
- 1) qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all'assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari;
  - 2) qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all'esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e
  - 3) le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.
- b) Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d'interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti.

#### 16. Periodo di validità dei crediti all'esportazione

Le condizioni e i termini finanziari relativi ad un singolo credito all'esportazione o ad una singola linea di credito, ad eccezione del periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all'articolo 21, non possono essere fissate per un periodo superiore a sei mesi prima dell'impegno definitivo.

#### 17. Provvedimenti per evitare o minimizzare le perdite

Le disposizioni dell'accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all'esportazione concedano condizioni e termini finanziari meno restrittivi di quelli previsti dall'accordo se tali misure sono adottate dopo l'assegnazione del contratto (quando l'accordo sul credito all'esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intese esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.

#### 18. Allineamento

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell'accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 42, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante. Le modalità e le condizioni finanziarie proposte a norma del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II, III, IV e X.

#### 19. Tassi d'interesse fissi minimi nell'ambito del sostegno finanziario pubblico

- a) I partecipanti che concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:
- 1) i CIRR devono essere rappresentativi dei tassi d'interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della valuta in questione;
  - 2) i CIRR devono corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza;
  - 3) i CIRR devono basarsi sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso;
  - 4) i CIRR non devono provocare distorsioni delle condizioni concorrenziali interne; e
  - 5) i CIRR devono corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza.
- b) Il sostegno finanziario pubblico non può servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio del credito che, a norma dell'articolo 23, è addebitato per il rischio di mancato rimborso.

#### 20. Costruzione dei CIRR

- a) Ciascun partecipante che intenda stabilire un CIRR deve in primo luogo scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria valuta nazionale:
- 1) rendimento dei titoli di Stato a tre anni per periodi di rimborso fino a cinque anni; rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per periodi superiori a cinque anni fino a otto anni e mezzo; e rendimento dei titoli di Stato a sette anni per periodi superiori a otto anni e mezzo; oppure

2) rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per tutte le scadenze.

Eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono concordate dai partecipanti.

- b) I CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere al tasso base di ciascun partecipante, salvo diversa decisione dei partecipanti.
- c) Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.
- d) Un partecipante può, con un preavviso di sei mesi e con il concorso degli altri partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base.
- e) Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante o il segretario a nome del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 55 a 60.

#### 21. Validità dei CIRR

Il tasso d'interesse applicabile ad un'operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se i termini modalità e le condizioni del sostegno finanziario pubblico sono fissate prima della data del contratto, al CIRR è aggiunto un margine di 20 punti base.

#### 22. Applicazione dei CIRR

- a) Quando il sostegno finanziario pubblico viene fornito per finanziamenti a tasso d'interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso d'interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.
- b) Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario è tenuto a compensare l'ente che ha fornito l'aiuto pubblico per tutti i costi e le perdite determinati dal rimborso anticipato, compreso il costo per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotto dal rimborso anticipato.

#### 23. Premio per il rischio del credito

I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio del mancato rimborso dei crediti all'esportazione. I tassi dei premi addebitati dai partecipanti devono essere basati sul rischio, convergere ed essere sufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.

#### 24. Tassi di premio minimi per il rischio paese e sovrano

I partecipanti devono addebitare non meno del tasso di premio minimo (MPR) applicabile per il rischio paese e sovrano, indipendentemente dal fatto che l'acquirente/mutuatario sia un ente pubblico o privato.

- a) Il MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:
  - la classificazione di rischio paese applicabile, conformemente all'articolo 25,
  - se la copertura pubblica del credito all'esportazione è strettamente limitata al rischio paese conformemente all'articolo 25, lettera a),
  - il periodo di rischio (Horizon of Risk = HOR),
  - la percentuale di copertura e la qualità del prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all'esportazione, conformemente all'articolo 27, e
  - l'eventuale applicazione di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese di cui all'articolo 28.
- b) Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso alla prima utilizzazione del credito. La formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR è riportata nell'allegato VI.

- c) Per i paesi classificati, a norma dell'articolo 25, nella categoria 0 non sono stati stabiliti MPR, ma i partecipanti non possono addebitare tassi di premio inferiori alle tariffe del mercato privato.
- d) I paesi a «più elevato rischio» della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a supplementi di premio sui tassi di premio minimo stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che concede il sostegno pubblico.
- e) Per calcolare il MPR relativo ad un'operazione, si applica la classificazione di rischio paese applicabile al paese dell'acquirente, tranne nei casi in cui:
- un ente di un paese terzo, meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull'intero obbligo di rimborso del debito e per l'intera durata del credito, nel qual caso la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante, oppure
  - un'istituzione multilaterale o regionale, quale definita all'articolo 26, svolga il ruolo di mutuatario o di garante per l'operazione, nel qual caso la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella della specifica istituzione multilaterale o regionale interessata.
- f) I criteri e le condizioni relative all'applicazione di una determinata classificazione di rischio paese nei casi descritti al primo e secondo trattino dell'articolo 24, lettera e), sono riportati nell'allegato VII.
- g) Se il sostegno pubblico è strettamente limitato al rischio paese quale definito all'articolo 25, lettera a), e pertanto la copertura del rischio acquirente/mutuatario è del tutto esclusa, il MPR è ridotto del 10 per cento; questo principio è ripreso nella formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR riportata nell'allegato VI.
- h) Il dato relativo alla durata del rischio (HOR) che viene utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l'intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all'esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25)/0,5.
- i) I partecipanti che applicano il MPR nel caso evocato al primo trattino della precedente lettera e) con un tasso di premio inferiore all'MPR applicabile al paese dell'acquirente, danno notifica preventiva della cosa conformemente all'articolo 44, lettera a). I partecipanti che applicano il MPR nel caso evocato al secondo trattino dell'articolo 24, lettera e), o all'articolo 23, lettera g), danno notifica preventiva della cosa conformemente all'articolo 45, lettera a).

## 25. Classificazione del rischio paese

I paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolvere il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).

- a) Il rischio paese comprende cinque elementi:
- moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo dell'acquirente/mutuatario/garante o dall'organismo di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso,
  - eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati fuori del paese del partecipante autore della notifica che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito,
  - disposizioni legali adottate nel paese dell'acquirente/mutuatario che conferiscono efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in valuta locale, anche se, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprono più l'importo del debito alla data del trasferimento dei fondi,
  - ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito, e
  - casi di forza maggiore che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica, ossia guerre (comprese le guerre civili), espropriazioni, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e incidenti nucleari.

- b) Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7, ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile.
- c) I paesi OCSE ad alto reddito, secondo quanto definito annualmente dalla Banca mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, sono classificati nella categoria 0.
- Ai fini degli MPR, un paese OCSE classificato nella categoria 0 in base alla sua posizione di paese ad alto reddito, resta classificato in tale categoria fintanto che non scende al di sotto della soglia di RNL stabilita per i paesi ad alto reddito per due anni consecutivi. In questo caso la classificazione verrebbe rivista conformemente all'articolo 25, lettere da d) a f).
  - Un paese OCSE che si situa per due anni consecutivi al di sopra della soglia fissata per i paesi ad alto reddito è classificato, per definizione, nella categoria 0. Tale classificazione prende effetto immediatamente dopo la comunicazione da parte del segretariato della posizione del paese stabilito dalla Banca mondiale.
  - Nella categoria 0 possono essere classificati anche altri paesi che si ritiene presentino un analogo livello di rischio.
- d) Tutti i paesi diversi dai paesi OCSE ad alto reddito <sup>(1)</sup> sono classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dai seguenti elementi:
- il modello di valutazione del rischio paese (il modello) da cui si ottiene una valutazione quantitativa del rischio paese basata, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza pregressa di pagamento nei confronti dei partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica. Il metodo del modello comporta diverse operazioni, in particolare la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio, e la combinazione e flessibile ponderazione dei gruppi di indicatori di rischio,
  - la valutazione qualitativa dei risultati del modello, effettuata individualmente per ciascun paese al fine di integrare il rischio politico e/o altri fattori di rischio non presi in considerazione, o considerati solo in parte, dal modello. Ove opportuno, questo esame può dar luogo ad un adeguamento della classificazione quantitativa del modello per giungere alla valutazione finale del rischio paese.
- e) Le classificazioni del rischio paese devono essere monitorate su base continuativa e riviste almeno una volta all'anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, i partecipanti devono, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuta riclassificazione da parte del segretariato, cambiare i tassi di premio portandoli ad un livello pari o superiore al MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese.
- f) Le classificazioni del rischio paese applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.

## 26. Classificazione delle istituzioni multilaterali e regionali

Le istituzioni multilaterali e regionali devono essere opportunamente classificate e sottoposte a riesame; le relative classificazioni applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.

## 27. Percentuale e qualità della copertura dei crediti all'esportazione mediante sostegno pubblico

Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come risulta nell'allegato VI. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell'esportatore (ossia neutralizzare l'effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all'esportatore/istituto finanziario).

- a) La qualità di un prodotto per i crediti all'esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso, se si tratta di assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto, e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell'offerta di copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte dell'acquirente/mutuatario e la data alla quale l'assicuratore è tenuto a rimborsare l'esportatore/istituto finanziario) senza supplemento di premio.

<sup>(1)</sup> Ai fini amministrativi taluni paesi che di norma non ricevono crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico non possono essere classificati.

b) Tutti gli esistenti prodotti per i crediti all'esportazione offerti dai partecipanti devono essere classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:

- prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio,
- prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti, e
- prodotto superiore, ossia garanzie.

## 28. Esclusione di specifici elementi di rischio paese e tecniche di mitigazione del rischio paese

In linea con i criteri e le condizioni specifici riportati nell'allegato VIII, i partecipanti possono escludere taluni elementi del rischio paese o utilizzare le tecniche di mitigazione del rischio paese elencate all'articolo 28, lettera b), ottenendo MPR più ridotti mediante l'applicazione di un fattore di mitigazione/esclusione (MEF) del rischio paese nella formula del MPR. Il MEF è determinato nel modo seguente:

a) per quanto riguarda l'esclusione di determinati elementi di rischio paese dalla copertura dei crediti all'esportazione mediante sostegno pubblico:

- nei casi in cui dalla copertura sono esclusi integralmente solo i primi tre elementi di rischio paese tra quelli elencati all'articolo 25, lettera a), può essere applicato un MEF di 0,5,
- nei casi in cui dalla copertura sono esclusi integralmente solo il quarto e il quinto elemento di rischio paese tra quelli elencati all'articolo 25, lettera a), può essere applicato un MEF di 0,2;

b) per quanto riguarda le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, nell'allegato VIII figurano il MPR applicabile nonché i criteri e le condizioni in presenza dei quali è possibile applicare il MEF:

- struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account),
- garanzie costituite in un paese terzo (offshore hard security),
- garanzie su beni immobili in un paese terzo (offshore asset-based security),
- garanzie su beni mobili in un paese terzo (offshore asset-secured and asset-based financing),
- cofinanziamento con istituti finanziari internazionali (IFI),
- finanziamento in valuta locale,
- assicurazione da un paese terzo o garanzia condizionata,
- debitore che rappresenta un rischio migliore del rischio sovrano;

c) l'applicazione di più di una delle tecniche di mitigazione del rischio paese descritte all'articolo 28, lettera b), non ha un effetto cumulativo diretto sul MEF applicabile. La selezione di un MEF che rifletta la combinazione delle tecniche di mitigazione del rischio paese deve tenere conto del possibile effetto di sovrapposizione di due o più tecniche su rischi paese identici. In caso di sovrapposizione, per determinare il MEF applicabile verrà di norma tenuta in considerazione solo la garanzia qualitativamente migliore;

d) il partecipante che applica il MPR nei casi di cui all'articolo 28, lettere da a) a c), ne dà notifica preventiva conformemente all'articolo 44, lettera a);

e) l'elenco delle tecniche di mitigazione del rischio paese fornito all'articolo 28, lettera b), non è un elenco chiuso; conformemente all'articolo 66, i partecipanti devono monitorare le esperienze maturate nell'uso di queste tecniche, riesaminando tra l'altro i criteri, le condizioni, le circostanze e i MEF applicabili che figurano nell'allegato VIII.

**29. Riesame della validità dei tassi di premio minimi per il rischio paese e sovrano**

- a) Per valutare la congruità degli MPR e, qualora fosse necessario, per consentirne l'adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati tre strumenti di verifica del premio (Premium Feedback Tools = PFT), destinati a controllare e ad adeguare gli MPR.
- b) Il PFT su base di cassa e il PFT su base di competenza sono riferimenti contabili intesi a valutare la validità degli MPR, nel quadro di una determinata categoria di rischio paese e di un determinato periodo di rischio, sulla base degli effettivi risultati conseguiti dai partecipanti relativamente al rischio paese e sovrano di crediti all'esportazione soggetti agli MPR.
- c) Il terzo PFT è composto di quattro gruppi di indicatori del mercato privato <sup>(1)</sup>, che forniscono informazioni circa la fissazione sul mercato delle tariffe per il rischio paese e sovrano.

## CAPITOLO III

**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI****30. Principi generali**

- a) I partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all'esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all'esportazione devono basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato devono fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all'impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo.
- b) Le disposizioni dell'accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali.
- c) Questi principi lasciano intatte le considerazioni del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità dell'aiuto legato e non legato.
- d) I partecipanti possono chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell'ambito della definizione degli aiuti legati di cui all'allegato XI, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un'eventuale asserzione secondo cui l'aiuto è di fatto «slegato», conformemente alla definizione fornita nell'allegato XI.

**31. Forme di aiuto legato**

L'aiuto legato può assumere le forme seguenti:

- a) prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente legati (1987)»;
- b) doni APS (aiuto pubblico allo sviluppo) quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente legati (1987)»; e
- c) altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti doni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico concessi a norma dell'accordo; oppure
- d) qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario tra due o più delle componenti finanziarie sopra indicate e/o seguenti:
  - 1) un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto, rifinanziamento, interventi sui tassi d'interesse, garanzia o assicurazione oggetto dell'accordo; e
  - 2) altri fondi alle condizioni di mercato o vicini a tali condizioni, o pagamenti in acconto dall'acquirente.

<sup>(1)</sup> Gli indicatori del mercato privato sono: i titoli pubblici, il metodo «read-across», il forfaiting e i prestiti sindacati.

### 32. Finanziamenti associati

- a) I finanziamenti associati possono assumere varie forme, in particolare crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:
- una componente concessionale collegata, di diritto e di fatto, alla componente non professionale,
  - una singola parte o la totalità del pacchetto di finanziamento che è, in effetti, aiuto legato, e
  - fondi di aiuto disponibili soltanto se la componente non concessionale ad essi collegata è accettata dal beneficiario.
- b) L'associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:
- l'esistenza di intese informali tra il beneficiario e l'organismo donatore,
  - l'intenzione del donatore di rendere più accettabile tramite l'APS un pacchetto di finanziamenti,
  - l'effettivo vincolo dell'intero pacchetto di finanziamenti ad acquisti nel paese donatore,
  - il carattere vincolante dell'APS e le modalità dell'appalto e/o del contratto di ciascuna operazione di finanziamento, oppure
  - qualsiasi altra pratica individuata dal DAC o dai partecipanti in cui esista un collegamento di fatto tra due o più componenti di finanziamento.
- c) Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un'associazione o collegamento di fatto:
- frazionamento di un contratto attraverso notifica separata delle componenti di un contratto,
  - frazionamento di contratti finanziati in varie fasi,
  - mancata notifica di parti interdipendenti di un contratto, e/o
  - mancata notifica derivante dal fatto che il pacchetto di finanziamento è in parte slegato.

### 33. Paesi ammissibili agli aiuti legati

- a) Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi che, in considerazione del loro RNL pro capite, non possono beneficiare dei mutui della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni. La Banca mondiale ricalcola la soglia per questa categoria su base annua <sup>(1)</sup>. Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.
- b) Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:
- 1) la classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari. tale classificazione viene resa pubblica dal segretario;
  - 2) nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione ha un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

<sup>(1)</sup> Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, l'ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L'indicazione di tale soglia è disponibile sul sito WEB dell'OCSE ([www.oecd.org/ech/xcred](http://www.oecd.org/ech/xcred)).

- 3) qualora l'ammissibilità di un paese all'aiuto legato cambi in base all'articolo 33, lettera a), la riclassificazione ha efficacia due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti da parte del segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale. Prima della data di entrata in vigore della riclassificazione non possono essere notificati crediti di aiuto legati a favore di un nuovo paese ammissibile; dopo tale data non possono essere notificati crediti di aiuto legati a favore di un paese promosso, fatta eccezione per le singole operazioni oggetto di una precedente linea di credito che possono essere notificate fino alla scadenza di quest'ultima (scadenza che non può eccedere un anno dalla suddetta data di entrata in vigore);
- 4) nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune secondo la procedura di volta in volta appropriata tra quelle di cui agli articoli da 55 a 60, e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato;
- 5) ferma restando la classificazione dei paesi aventi o non aventi diritto a beneficiare di aiuti legati, i partecipanti devono evitare di concedere aiuti legati a Bielorussia, Bulgaria, Romania, Federazione Russa e Ucraina, ad eccezione dei doni diretti, degli aiuti alimentari e degli aiuti umanitari, nonché degli aiuti destinati a ridurre gli effetti di incidenti nucleari o di gravi incidenti industriali o ad evitare che tali incidenti accadano. Qualora l'PRNL pro capite di uno di questi paesi superasse, per tre anni consecutivi, la soglia di inammissibilità ai prestiti di 17 anni fissata dalla Banca mondiale, al paese in questione si applicherebbero le disposizioni dell'articolo 33, lettere a) e b), paragrafi da 1 a 4, nonché tutte le disposizioni dell'accordo relative agli aiuti legati <sup>(1)</sup>.

#### 34. Ammissibilità dei progetti

- a) Gli aiuti legati non possono essere accordati a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo.
- b) I principali criteri da applicare per determinare l'ammissibilità a questo tipo di aiuto sono i seguenti:
  - la non fattibilità finanziaria del progetto, vale a dire che il progetto non è in grado, in base a un'appropriata determinazione dei prezzi secondo i principi di mercato, di produrre un flusso di cassa sufficiente per coprire le spese di gestione e per pagare gli interessi sul capitale impiegato (primo criterio), oppure
  - se sia ragionevole concludere, in base alle consultazioni con gli altri partecipanti, che il progetto non potrebbe essere finanziato alle condizioni di mercato oppure secondo le disposizioni dell'accordo (secondo criterio). Per quanto riguarda i progetti di entità superiore a 50 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), nell'esaminare l'opportunità dell'aiuto in questione, occorre considerare con particolare attenzione se siano disponibili finanziamenti alle condizioni di mercato o alle condizioni dell'accordo.
- c) I criteri di cui alla precedente lettera b) indicano su quali basi si deve valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all'esportazione alle condizioni di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo. Grazie al processo di consultazione descritto agli articoli da 48 a 50, dovrebbe col tempo essere acquisita un'esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti.

#### 35. Livello minimo di concessionalità

I partecipanti non forniscono aiuti legati aventi un livello di concessionalità inferiore al 35 per cento oppure al 50 per cento se il paese beneficiario figura tra i paesi meno avanzati (PMA), ad eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche esenzione dalle procedure di notifica di cui all'articolo 47, lettera a):

- a) assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al tre per cento del valore totale dell'operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a un milione di diritti speciali di prelievo (DSP); e

<sup>(1)</sup> Ai fini dell'articolo 33, lettera b), paragrafo 5, la disattivazione delle centrali nucleari può essere considerata un aiuto umanitario. Nel caso di un incidente nucleare o di un grave incidente industriale che dia luogo a un serio inquinamento transfrontaliero, qualunque partecipante interessato dal fenomeno può fornire aiuti legati destinati ad eliminare o a mitigare gli effetti dell'evento. In presenza di un elevato rischio che un tale incidente possa verificarsi, qualunque partecipante potenzialmente interessato che intenda fornire aiuti volti a scongiurare l'evento ne dà notifica preventiva conformemente all'articolo 46. Gli altri partecipanti considerano favorevolmente un'accelerazione delle procedure di concessione degli aiuti legati adeguata alle circostanze specifiche.

- b) piccoli progetti: progetti d'investimento di valore inferiore a un milione di DSP interamente finanziati con doni a fondo perduto per lo sviluppo.

### 36. Esenzioni dalle disposizioni sull'ammissibilità di paesi o progetti agli aiuti legati

- a) Le disposizioni degli articoli 33 e 34 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di concessionalità sia pari o superiore all'80 per cento, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 32.
- b) Le disposizioni dell'articolo 34 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di DSP, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 32.
- c) Gli aiuti legati accordati ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 33 e 34.
- d) Fermi restando gli articoli 33 e 34, un partecipante può, in via eccezionale, concedere sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:
- procedura della linea comune, definita nell'allegato XI e descritta agli articoli da 55 a 60, oppure
  - giustificazione per motivi di aiuto con il sostegno di una parte sostanziale dei partecipanti a norma degli articoli 48 e 49, oppure
  - una lettera al segretario generale dell'OCSE, secondo la procedura di cui all'articolo 50, che secondo i partecipanti deve rimanere eccezionale e isolato.

### 37. Calcolo del livello di concessionalità degli aiuti legati

Il livello di concessionalità degli aiuti legati è calcolato con il metodo di calcolo dell'elemento dono utilizzato dal DAC, salvo che:

- a) il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di concessionalità di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato (TSD), è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:
- media dei CIRR + margine.

Il margine (M) dipende dal periodo di rimborso (R) come segue:

R	M
inferiore a 15 anni	0,75
da 15 a 20 anni (ventesimo non incluso)	1,00
da 20 a 30 anni (trentesimo non incluso)	1,15
da 30 anni e più	1,25

- per tutte le valute la media dei CIRR si calcola determinando la media dei CIRR mensili in vigore nel semestre compreso tra il 15 agosto dell'anno precedente e il 14 febbraio dell'anno in corso. Il tasso calcolato, incluso il margine, è arrotondato alla decina di punti base più vicina. Se per una valuta esistono più CIRR, ai fini del calcolo in oggetto si utilizza il CIRR per la scadenza più lunga indicato all'articolo 20, lettera a);
- b) la data base per il calcolo del livello di concessionalità è il punto di partenza del credito di cui all'allegato XI;
- c) ai fini del calcolo del livello di concessionalità complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di concessionalità dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:
- crediti all'esportazione conformi all'accordo,
  - altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe,

- altri finanziamenti pubblici aventi un livello di concessionalità inferiore al minimo consentito dall'articolo 35 fatta eccezione per gli allineamenti, e
- pagamenti in acconto dell'acquirente.

I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità;

- d) il tasso di sconto nell'allineamento: nell'allineamento dell'aiuto, si intende per allineamento identico l'allineamento con un livello di concessionalità identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell'allineamento;
- e) le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità soltanto se sono finanziati dal paese donatore;
- f) per determinare il livello di concessionalità complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ogni componente del pacchetto per il rispettivo livello di concessionalità, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti;
- g) il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore all'epoca della notifica. Tuttavia, nei casi di notifica immediata, il tasso di sconto è il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e modalità del prestito. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di concessionalità;
- h) se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, si deve correggere la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di concessionalità è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una correzione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di concessionalità sono indicate nella notifica originale;
- i) fatte salve le disposizioni della lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di concessionalità delle singole operazioni varate nell'ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito.

### 38. Periodo di validità degli aiuti legati

- a) Il periodo di validità delle condizioni e modalità fissate dai partecipanti per aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un'intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o di intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell'articolo 47; la proroga di una linea di credito deve essere notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, una linea di credito di aiuto o un'intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell'impegno a norma degli articoli 46 o 47, a seconda dei casi.
- b) Quando un paese per la prima volta risulta non ammissibile ai prestiti della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all'articolo 33, lettera b).
- c) Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 33 e 34 dell'accordo dopo:
  - la riclassificazione dei paesi, e
  - una modifica delle disposizioni dell'accordo.

In tali circostanze le condizioni e modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all'articolo 37.

### 39. Allineamento

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell'accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 42, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante.

## CAPITOLO IV

## PROCEDURE

*Sezione 1: Procedure comuni per i crediti all'esportazione e gli aiuti collegati al commercio*

**40. Notifiche**

Le notifiche previste dalle procedure dell'accordo sono effettuate secondo il formulario standard di cui all'allegato V, con copia al segretariato.

**41. Informazione sul sostegno pubblico**

- a) Appena assunto l'impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 44 a 47, il partecipante in ciascun caso ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente formulario 1C del Creditor Reporting System (CRS).
- b) Nell'ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 52 a 54, un partecipante comunica agli altri partecipanti i termini e le condizioni di credito alle quali intende accordare il suo sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti.

**42. Procedure per l'allineamento**

- a) Prima di allinearsi ai termini e alle condizioni di credito che si ritiene siano offerti da un partecipante o da un non partecipante a norma degli articoli 18 e 39, un partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all'articolo 54, per accertarsi che dette condizioni beneficino di sostegno pubblico e si conforma alle seguenti disposizioni:
  - 1) il partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti le condizioni e modalità che intende sostenere mediante le stesse procedure di notifica previste per i termini e le condizioni cui si allinea. Nel caso di allineamento ad un non partecipante, il partecipante che si allinea segue le stesse procedure di notifica che sarebbero state utilizzate qualora i termini e le condizioni cui si allinea fossero state offerte da un partecipante;
  - 2) fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, se la procedura di notifica applicabile prevede che il partecipante che si allinea mantenga il proprio impegno oltre il termine ultimo per l'offerta, questi notifica la propria intenzione di allinearsi il prima possibile;
  - 3) se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti;
- b) un partecipante che intenda offrire condizioni e termini finanziari identici a quelli notificati a norma degli articoli 44 e 45 può farlo una volta decorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto.

**43. Consultazioni speciali**

- a) Un partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e i termini finanziari offerti da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generosi di quelli previsti dall'accordo ne informa il segretariato, che rende immediatamente tali informazioni disponibili.
- b) Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le modalità e le condizioni finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato.
- c) Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualunque partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una speciale riunione di consultazione per discutere l'argomento.
- d) In attesa dei risultati della speciale riunione di consultazione dei partecipanti, le modalità e le condizioni finanziarie che beneficino di sostegno pubblico non acquistano efficacia.

*Sezione 2: Procedure per i crediti all'esportazione***44. Notifica preventiva con discussione**

- a) Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno nel caso in cui il tasso di premio minimo applicato sia stato determinato a norma dell'articolo 24, lettera e), primo trattino o dell'articolo 28 conformemente all'allegato V dell'accordo. Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario. Se l'MPR al netto della mitigazione/esclusione del rischio è inferiore o uguale al 75 per cento dell'MPR che risulterebbe dall'applicazione della classificazione del rischio paese relativo al paese dell'acquirente senza mitigazione o esclusione del rischio, il partecipante autore della notifica deve notificare dette condizioni a tutti i partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno.
- b) Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame, a norma dell'articolo 66, delle esperienze maturate in materia. I partecipanti tengono registrazioni delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente al precedente paragrafo a).

**45. Notifica preventiva senza discussione**

- a) Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all'allegato V dell'accordo qualora intenda:
- 1) sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni, ma inferiore a otto anni e mezzo, a favore di un paese della categoria I;
  - 2) fornire sostegno per una centrale elettrica non nucleare con un periodo di rimborso superiore al massimo applicabile di cui all'articolo 12, ma inferiore a 12 anni a norma dell'articolo 13, lettera a);
  - 3) fornire sostegno conformemente all'articolo 14, lettera d);
  - 4) applicare un tasso di premio conformemente al secondo trattino dell'articolo 24, lettera e);
  - 5) applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 24, lettera g).
- b) Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l'operazione in oggetto, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

*Sezione 3: Procedure per gli aiuti collegati al commercio***46. Notifica preventiva**

- a) Un partecipante procede ad una notifica preventiva se intende fornire sostegno pubblico per:
- aiuti slegati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un tasso di concessionalità inferiore all'80 per cento,
  - aiuti slegati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con un elemento dono (quale definito dal DAC) inferiore al 50 per cento,
  - aiuti legati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità inferiore all'80 per cento, oppure
  - aiuti legati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità inferiore al 50 per cento, tranne per i casi di cui all'articolo 35, lettere a) e b).
- b) La notifica preventiva viene data al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell'impegno.
- c) Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.
- d) Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 32.

**47. Notifica immediata**

- a) Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell'impegno, a tutti gli altri partecipanti il partecipante che fornisca sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:
- pari o superiore a 2 milioni di DSP e un livello di concessionalità pari o superiore all'80 per cento, oppure
  - inferiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità pari o superiore al 50 per cento ad eccezione dei casi di cui all'articolo 35, lettere a) e b).
- b) Inoltre, un partecipante dà notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un'intesa analoga.
- c) Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e termini finanziari che sono stati oggetto di una notifica immediata non deve darne notifica preventiva.

*Sezione 4: Procedure di consultazione per gli aiuti legati***48. Finalità delle consultazioni**

- a) I partecipanti che chiedono chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali di aiuti legati possono esigere che sia fornita una «valutazione completa della qualità dell'aiuto» (cfr. allegato IX).
- b) Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni con gli altri partecipanti, a norma dell'articolo 49. Tali consultazioni comprendono anche consultazioni dirette a norma dell'articolo 54 per esaminare:
- in primo luogo, se un'offerta di aiuto soddisfi i requisiti di cui agli articoli 34 e 33, e
  - se necessario, se un'offerta di aiuto sia giustificata anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 33 e 34.

**49. Ambito e calendario delle consultazioni**

- a) Durante le consultazioni i partecipanti possono chiedere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
- esame di studi di fattibilità/valutazioni del progetto particolareggiati,
  - eventuale esistenza di offerte concorrenti con finanziamenti non concessionali oppure con crediti di aiuto,
  - capacità prevista del progetto in termini di creazione o risparmio di valuta estera,
  - eventuale cooperazione con organizzazioni multilaterali quali la Banca mondiale,
  - eventuale gara d'appalto internazionale, in particolare se il fornitore del paese donatore ha presentato l'offerta più favorevole,
  - impatto sull'ambiente,
  - partecipazione del settore privato, e
  - termini delle notifiche (ad esempio, sei mesi prima del termine ultimo per le offerte o della data dell'impegno) dei crediti concessionali o di aiuto.
- b) La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all'articolo 48 sono comunicate dal segretariato a tutti i partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l'offerta oppure, se è precedente, della data dell'impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la propria opinione entro cinque giorni lavorativi. Il segretariato comunica tali opinioni al partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l'opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all'offerta di aiuto.

**50. Esito delle consultazioni**

- a) Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall'approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore inoltre invia al segretario generale dell'OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l'interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali.
- b) Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell'OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Per i progetti per i quali durante il processo di consultazione siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di dieci giorni lavorativi è esteso a 15 giorni.
- c) Il segretario controlla l'andamento e i risultati delle consultazioni.

*Sezione 5: Scambio di informazioni per i crediti all'esportazione e gli aiuti collegati al commercio***51. Punti di contatto**

Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio via OLIS, e sono oggetto di trattamento riservato.

**52. Ambito delle richieste di informazioni**

- a) Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un'istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare.
- b) Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.
- c) Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l'elenco dei destinatari.
- d) Si deve inviare copia di tutte le richieste d'informazioni al segretario.

**53. Ambito delle risposte**

- a) Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l'indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Si invia copia della risposta agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretario.
- b) Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito validità per qualsiasi motivo, ad esempio
  - perché è stata presentata, modificata o ritirata una richiesta di sostegno, oppure
  - perché si stanno esaminando condizioni diverse,

si fa immediatamente seguire un'altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta d'informazioni e al segretario.

**54. Consultazioni dirette**

- a) Un partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro dieci giorni lavorativi.
- b) Hanno la possibilità di chiedere consultazioni dirette tanto partecipanti quanto non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima decorso il periodo di dieci giorni lavorativi.
- c) Il presidente dei partecipanti procede, in collaborazione con il segretario, ad eventuali azioni di verifica, ad esempio ad una linea comune. Il segretario fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni.

**55. Procedure e formato delle linee comuni**

- a) La proposta di linea comune deve essere inviata unicamente al segretariato. Quest'ultimo provvede ad inviarla a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L'identità dell'autore della proposta non figura sul registro delle linee comuni nel bollettino del sistema OLIS. Il segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato.
- b) La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:
- numero di riferimento, seguito dall'indicazione «Linea comune»,
  - nome del paese importatore e dell'acquirente,
  - titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, del progetto ai fini di una sua chiara identificazione,
  - termini e condizioni previsti dal paese che ha preso l'iniziativa,
  - proposta di linea comune,
  - nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti,
  - termine ultimo per le offerte commerciali e finanziarie e numero della gara, se noto,
  - altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune, la disponibilità di studi relativi al progetto e/o circostanze particolari.
- c) Una proposta di linea comune presentata a norma dell'articolo 33, lettera b), punto 4, è inviata al segretariato e per conoscenza agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all'articolo 33, lettera b).
- d) Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate.

**56. Risposte alle proposte di linee comuni**

- a) Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.
- b) Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l'accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.
- c) Se un partecipante comunica di non avere alcuna posizione non essendo stato consultato da un esportatore, o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di crediti di aiuto per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune.

**57. Accettazione di linee comuni**

- a) Decorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario.
- b) Decorso questo ulteriore periodo si ritiene che tutti i partecipanti che non abbiano esplicitamente respinto la linea comune proposta l'abbiano accettata. Tuttavia qualsiasi partecipante, compreso quello che ha preso l'iniziativa, può subordinare la propria accettazione della linea comune all'accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

- c) Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune.
- d) Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 55 e 56. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

#### 58. Divergenze su linee comuni

Se il partecipante che ha preso l'iniziativa e un partecipante che ha proposto una modifica o un'alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l'ulteriore periodo di 8 giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti di tale proroga.

#### 59. Data di entrata in vigore delle linee comuni

Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore decorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione su OLIS una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate oppure delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.

#### 60. Validità delle linee comuni

- a) Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale fatto è accettato da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell'articolo 33, lettera b), paragrafo 4, è valida finché non sono disponibili i dati della Banca mondiale per l'anno successivo.
- b) Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «Situazione delle linee comuni in vigore» su OLIS. Il segretariato provvede tra l'altro a:
- aggiungere nuove linee comuni una volta che queste sono state accettate dai partecipanti,
  - aggiornare la data di scadenza quando un partecipante chiede una proroga,
  - cancellare le linee comuni scadute,
  - compilare, su base trimestrale, l'elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

#### Sezione 6: Disposizioni operative per la comunicazione dei tassi d'interesse minimi (CIRR)

#### 61. Comunicazione dei tassi d'interesse minimi

- a) I CIRR delle valute determinati secondo le disposizioni dell'articolo 20 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al segretariato, che li trasmette a tutti i partecipanti.
- b) La suddetta notifica deve pervenire al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il segretariato quindi informa immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici.

#### 62. Decorrenza dei tassi d'interesse

Qualsiasi variazione dei CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.

#### 63. Modifiche immediate dei tassi d'interesse

Quando l'evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

*Sezione 7: Revisioni***64. Revisione periodica dell'accordo**

- a) I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell'accordo. Nel corso della revisione si esaminano, tra l'altro, le procedure di notifica, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo.
- b) La revisione si basa su informazioni relative all'esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti volti a migliorare il funzionamento e l'efficacia dell'accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell'accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini della revisione devono pervenire al segretario al più tardi 45 giorni di calendario prima della data della stessa.

**65. Revisione dei tassi d'interesse minimi**

- a) I partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato correnti e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali revisioni riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.
- b) Ogni partecipante può presentare al presidente dei partecipanti una richiesta motivata di revisione straordinaria qualora ritenga che il CIRR di una o più valute non riflette più le condizioni di mercato correnti.

**66. Revisione dei tassi di premio minimi e degli elementi connessi**

I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e procedure relative ai premi. In particolare:

- a) il metodo per il modello di valutazione del rischio paese, al fine di esaminarne la validità alla luce dell'esperienza;
  - b) i tassi di premio minimi per i rischi paese e sovrano, per adeguarli progressivamente al fine di garantire che rimangano un'accurata misura del rischio, tenendo conto dei tre PFT: contabilità per cassa, contabilità per competenza e, ove opportuno, indicatori del mercato privato;
  - c) le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e sulla percentuale di copertura offerta; e
  - d) le esperienze maturate nell'uso di fattori di mitigazione e/o esclusione del rischio, di cui all'articolo 28, nonché la validità e l'adeguatezza degli specifici fattori di mitigazione/esclusione del rischio applicabili. Ai fini della revisione il segretario fornisce il resoconto di tutte le notifiche.
-

## ALLEGATO I

**INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI**

## CAPITOLO I

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE****1. Partecipazione**

I partecipanti all'accordo sono attualmente: Australia, Unione europea, Giappone, Corea e Norvegia.

**2. Ambito di applicazione**

La presente intesa settoriale, che integra l'accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per contratti relativi a:

- a) navi d'alto mare nuove di almeno 100 t adibite al trasporto di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L'intesa settoriale non si applica alle navi militari. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale. Tuttavia, qualora sorgessero problemi nel settore dei crediti all'esportazione per tali strutture, i partecipanti all'intesa settoriale (qui di seguito «i partecipanti»), previa domanda, debitamente giustificata, di qualsiasi partecipante, possono decidere che l'intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti;
- b) trasformazioni di navi. Per trasformazione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d'alto mare di oltre 1 000 t, a condizione che le operazioni di conversione implicino radicali modifiche del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione;
- c) 1) benché le imbarcazioni di tipo hovercraft non rientrino nell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale, i partecipanti possono concedere crediti all'esportazione di tali imbarcazioni a condizioni equivalenti a quelle stabilite nell'intesa settoriale. I partecipanti si impegnano a ricorrere con moderazione a questa possibilità e a non applicare tali condizioni di credito nei casi in cui è accertato che non esistono offerte concorrenziali secondo le condizioni dell'intesa;
- 2) ai fini dell'intesa settoriale con il termine «hovercraft» s'intende: un veicolo anfibo di almeno 100 t sostenuto interamente dall'aria espulsa dal veicolo che forma una camera in pressione tra un bordo flessibile lungo il margine esterno del veicolo e il terreno o la superficie sottostante, che è spinto e governato da eliche o da getti d'aria provenienti da ventilatori o dispositivi analoghi;
- 3) rimane inteso che la concessione di crediti all'esportazione a condizioni equivalenti a quelle fissate nella presente intesa settoriale si limita alle imbarcazioni di tipo hovercraft utilizzate per le rotte marittime e non terrestri, escluse le rotte terrestri per raggiungere i terminal situati ad una distanza massima di 1 chilometro dal mare.

## CAPITOLO II

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI****3. Periodo di rimborso massimo**

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 12 anni dalla consegna.

**4. Pagamenti in contanti**

I partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 per cento del prezzo del contratto.

**5. Rimborso del capitale**

Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi.

**6. Premio minimo**

Le disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente esaminate dai partecipanti della presente intesa settoriale.

## 7. Aiuti

I partecipanti che intendano fornire sostegno devono, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo, confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un'impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l'accordo del suo governo.

## CAPITOLO III

### PROCEDURE

## 8. Notifica

A fini di trasparenza ogni partecipante, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo e dal Creditor Reporting System (sistema di notifica del creditore) di BIRS/Unione di Berna/OCSE, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di pubblico sostegno e i mezzi di attuazione della presente intesa, compresi i regimi in vigore.

## 9. Riesame

- a) La presente intesa viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi partecipante nel contesto del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla costruzione navale, e viene presentata una relazione ai partecipanti all'accordo.
- b) Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l'accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione del carattere dell'industria della costruzione navale, i partecipanti alla presente intesa settoriale e all'accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all'opportuno coordinamento tra loro.
- c) Qualora i partecipanti all'accordo adottino una decisione di modifica dell'accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale esaminano tale decisione e la sua rilevanza ai fini della presente intesa settoriale. Finché tale esame è in corso, le modifiche all'accordo non si applicano alla presente intesa settoriale. Se i partecipanti possono accettare dette modifiche, ne informano per iscritto i partecipanti all'accordo. Se non le possono accettare per quanto riguarda la loro applicazione alla costruzione navale, essi comunicano le loro obiezioni ai partecipanti all'accordo e avviano consultazioni con questi ultimi per cercare di risolvere i problemi in questione. Se i due gruppi non riescono a raggiungere un accordo, il punto di vista dei partecipanti relativamente all'applicazione delle modifiche alla costruzione navale prevale.
- d) Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale, la presente intesa settoriale cessa di essere applicabile per i partecipanti che sono giuridicamente tenuti ad applicare l'intesa sui crediti all'esportazione relativi alle navi del 1994 [C/WP6(94)6]. Tali partecipanti procederanno immediatamente ad una revisione al fine di conformare l'intesa del 1994 alla presente intesa settoriale.

*Appendice***IMPEGNI RELATIVI AL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI**

In aggiunta ai prossimi lavori menzionati nell'accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale convengono di:

- a) compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell'accordo;
  - b) effettuare una revisione delle disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale;
  - c) discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l'inclusione di altre norme sui tassi d'interesse minimi, compresi uno speciale CIRR e tassi variabili;
  - d) discutere l'applicabilità di rate annue per il rimborso del capitale.
-

## ALLEGATO II

**INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI**

## CAPITOLO I

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE****1. Ambito di applicazione**

- a) La presente intesa settoriale, che integra l'accordo:
- istituisce le linee guida specifiche applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti per l'esportazione di centrali elettriche nucleari complete o di parti di tali centrali, ossia di tutte le componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi, inclusa la formazione del personale, direttamente necessari per la costruzione e la messa in servizio delle centrali in oggetto. Istituisce inoltre le condizioni applicabili al sostegno per il combustibile nucleare,
  - non si applica agli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare ai costi attinenti alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione e alle forniture di acqua, né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (come permesso di insediamento, permesso di costruzione e licenza per il caricamento del combustibile), tranne:
    - nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione è lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguarda il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo e i tassi di interesse minimi per il centro di commutazione originario sono i medesimi fissati per la centrale elettrica nucleare (ossia 15 anni e gli SCIRR),
  - non si applica a sottostazioni, trasformatori e linee di trasmissione.
- b) La presente intesa settoriale si applica altresì all'ammodernamento delle centrali elettriche nucleari esistenti nei casi in cui il valore totale dell'ammodernamento sia pari o superiore ad 80 milioni di DSP (categoria X) e la vita economica della centrale possa essere prolungata di almeno 15 anni. Se uno di questi due criteri non è soddisfatto, si applica l'accordo.
- c) Anziché l'intesa settoriale si applicano le condizioni dell'accordo nel caso del sostegno pubblico fornito per la disattivazione delle centrali nucleari. Si intende per disattivazione la chiusura o lo smantellamento di una centrale. Le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 55 a 60 dell'accordo forniscono la possibilità di restringere o estendere il periodo di rimborso.

**2. Riesame**

I partecipanti effettuano una revisione periodica delle disposizioni dell'intesa settoriale.

## CAPITOLO II

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI****3. Periodo di rimborso massimo**

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 15 anni.

**4. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi**

- a) Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali.
- b) Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.
- c) Per i crediti all'esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

**5. Tassi d'interesse minimi**

- a) Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o intervento sul tasso d'interesse applica tassi d'interesse minimi; il partecipante applica il pertinente tasso d'interesse commerciale di riferimento speciale (SCIRR). Nei casi in cui l'impegno ad applicare lo SCIRR è inizialmente limitato a un periodo massimo non superiore a quindici anni a decorrere dalla data di aggiudicazione del contratto, il sostegno pubblico per il periodo rimanente del prestito si limita alle garanzie o ad interventi sui tassi d'interesse allo SCIRR pertinente in vigore alla data del rinnovo.

- b) Nei casi in cui viene fornito sostegno finanziario pubblico per attrezzature per la fornitura parziale di una centrale nucleare della cui accettazione provvisoria il fornitore non è responsabile, il tasso d'interesse minimo è lo SCIRR a norma dell'articolo 6 della presente intesa settoriale. Il partecipante può offrire in alternativa il CIRR pertinente a norma dell'articolo 20 dell'accordo, purché il periodo massimo dalla data di aggiudicazione del contratto alla data del rimborso finale non superi i dieci anni.

#### **6. Costruzione degli SCIRR**

Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell'articolo 20, lettera a), primo trattino, dell'accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.

#### **7. Spese locali e capitalizzazione degli interessi**

L'articolo 10, lettera d), dell'accordo non si applica quando il sostegno finanziario pubblico è fornito sulla base dello SCIRR. Il sostegno finanziario pubblico a tassi diversi dagli SCIRR per le spese locali e per la capitalizzazione degli interessi maturati prima del punto di partenza non copre, cumulativamente, un importo superiore al 15 per cento del valore dell'esportazione.

#### **8. Sostegno pubblico per il combustibile nucleare**

- a) Il periodo di rimborso massimo per la carica iniziale di combustibile non deve superare quattro anni dalla consegna. Un partecipante che fornisca sostegno pubblico finanziario per la carica iniziale applica tassi d'interesse minimi; il partecipante applica il CIRR pertinente. La carica di combustibile iniziale non deve superare il nocciolo nucleare inserito all'inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo.
- b) Il periodo di rimborso massimo per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare è pari a sei mesi. Qualora in circostanze eccezionali si ritengano appropriati periodi di rimborso più lunghi, comunque non superiori ai due anni, si applicano le procedure di cui all'articolo 44 dell'accordo. Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare applica tassi d'interesse minimi; il partecipante applica il CIRR pertinente.
- c) Il sostegno pubblico per la fornitura separata di servizi di arricchimento dell'uranio non viene fornito a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di combustibile nucleare.
- d) I ritrattamenti e la gestione del combustibile esaurito (compreso lo smaltimento delle scorie) sono pagati in contanti.
- e) I partecipanti non effettuano forniture gratuite di combustibile nucleare o servizi.

#### **9. Aiuti**

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato.

### **CAPITOLO III**

#### **PROCEDURE**

#### **10. Consultazione preliminare**

Riconoscendo i vantaggi che potrebbero scaturire dall'assunzione di un atteggiamento comune nei confronti delle condizioni relative alle centrali elettriche nucleari, i partecipanti convengono di avviare consultazioni preventive in tutti i casi in cui si intenda fornire sostegno pubblico.

#### **11. Notifica preventiva**

- a) Il partecipante che avvia la procedura di consultazione preventiva deve notificare a tutti gli altri partecipanti, almeno dieci giorni lavorativi prima di prendere una decisione definitiva, le condizioni che intende sostenere conformemente all'allegato V dell'accordo.
- b) Gli altri partecipanti non prendono una decisione definitiva sulle condizioni che il partecipante che ha avviato le consultazioni intende sostenere nel periodo di dieci giorni lavorativi di cui alla lettera a), ma procedono entro cinque giorni a uno scambio di informazioni con tutti gli altri partecipanti alla consultazione sulle condizioni di credito adeguate per l'operazione in questione al fine di pervenire a un atteggiamento comune in materia.
- c) Se attraverso questi scambi di informazioni non si perviene ad un atteggiamento comune entro i dieci giorni successivi al ricevimento della notifica iniziale, la decisione definitiva di ogni partecipante alla consultazione viene rimandata di altri dieci giorni lavorativi, durante i quali si fanno ulteriori sforzi, tramite consultazioni dirette, per pervenire a un atteggiamento comune.

## ALLEGATO III

**INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI**

## PARTE 1

**AEROMOBILI NUOVI DI GRANDI DIMENSIONI E RELATIVI MOTORI**

## CAPITOLO I

**AMBITO DI APPLICAZIONE**1. *Forma e ambito di applicazione*

- a) La parte 1 dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, espone gli orientamenti particolari applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi alla vendita o al leasing di aeromobili civili nuovi di grandi dimensioni di cui all'appendice I e dei motori installati in tali aeromobili. Per aeromobile nuovo si intende un aeromobile di proprietà del fabbricante, ossia un aeromobile che non è stato consegnato né è stato ancora utilizzato ai fini del trasporto a pagamento di passeggeri e/o di merci cui è destinato. Ciò non preclude il sostegno di un partecipante a condizioni adatte ad aeromobili nuovi per operazioni per le quali, a seguito di ritardi nell'erogazione del sostegno pubblico, sono state concluse intese di finanziamento commerciale provvisorie di cui il partecipante è stato precedentemente messo al corrente. In questi casi, i termini del rimborso, compresi il «punto di partenza del credito» e la «data finale del rimborso», sono i medesimi che sarebbero stati applicati qualora la vendita o il leasing dell'aeromobile avesse ricevuto il sostegno pubblico dalla data originaria di consegna dell'aeromobile.
- b) Le disposizioni del capitolo I sono altresì applicabili ai motori e ai ricambi compresi nell'ordinazione originale, disciplinati dall'articolo 33 della parte 3 della presente intesa settoriale. La presente parte non si applica ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo.

2. *Finalità*

Oiettivo della presente parte dell'intesa settoriale è l'istituzione di una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:

- siano equiparate le condizioni di concorrenza finanziaria applicabili dai partecipanti,
- le diverse condizioni di finanziamento offerte dai partecipanti non costituiscano un fattore di scelta tra aeromobili concorrenti, e
- si evitino le distorsioni della concorrenza.

## CAPITOLO II

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI**3. *Pagamento in acconto*

- a) I partecipanti richiedono un pagamento in acconto minimo pari al 15 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile, ossia prezzo della cellula e dei motori installati, dei motori di riserva e dei ricambi di cui alla parte 3, articolo 33, della presente intesa settoriale.
- b) Il sostegno pubblico per i suddetti pagamenti in acconto può essere concesso soltanto sotto forma di assicurazione e garanzie, ossia di copertura pura, contro i rischi usuali di produzione.

4. *Periodo di rimborso massimo*

Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni.

5. *Valute ammissibili*

Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono dollaro Usa, euro, e lira sterlina.

6. *Rimborso del capitale*

- a) Di norma il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all'importo cumulativo di capitale e interessi.

- b) Il partecipante che intenda sostenere un rimborso di capitale secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera a) deve conformarsi alle seguenti disposizioni:

- 1) nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 per cento dell'importo del capitale rimborsabile nel periodo di rimborso;
- 2) il partecipante ne dà notifica preventiva.

#### 7. Pagamento degli interessi

- a) Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso.
- b) Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.
- c) Il partecipante che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alle lettere a) e b) deve procedere ad una notifica preventiva.

#### 8. Tassi d'interesse minimi

- a) I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico, non superiore all'85 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile a norma dell'articolo 3, lettera a), della presente intesa settoriale, applicano tassi d'interesse minimi fino ad un massimo del 62,5 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile nel modo seguente:
  - per un periodo di rimborso fino a 10 anni (decimo incluso) -  $BT10 + 120$  punti base,
  - per un periodo di rimborso da oltre 10 fino a 12 anni -  $BT10 + 175$  punti base,
  - dove  $BT10$  indica la media dei rendimenti dei titoli di Stato decennali per la valuta in questione (tranne l'euro) a scadenza costante calcolata sulle due settimane di calendario precedenti. Nel caso dell'euro,  $BT10$  indica la media dei rendimenti a scadenza decennale della curva di rendimento dell'euro, calcolata da Eurostat al fine di definire il CIRR dell'euro, sulle ultime due settimane di calendario. Per tutte le valute si applica un margine come specificato sopra.
- b) La percentuale massima del prezzo totale dell'aeromobile che si può finanziare ai tassi fissi minimi di cui alla lettera a) è del 62,5 per cento quando il rimborso del prestito è scaglionato su tutto il periodo del finanziamento e del 42,5 per cento quando il rimborso del prestito è ripartito sulle scadenze più lontane. I partecipanti sono liberi di utilizzare l'uno o l'altro metodo di rimborso, nel rispetto del massimale applicabile al sistema scelto. Un partecipante che offra le suddette forme di ripartizione comunica agli altri partecipanti l'ammontare, il tasso d'interesse, la data in cui si fissa il tasso d'interesse, il periodo di validità del tasso d'interesse e lo schema di rimborso. I partecipanti riesaminano i due massimali al momento di ogni revisione a norma dell'articolo 17 della presente intesa settoriale, per esaminare se un massimale risulti più conveniente dell'altro e correggere quello più conveniente al fine di garantire un maggiore equilibrio.
- c) Fatta salva la soglia dell'85 per cento di cui alla lettera a):
  - 1) i partecipanti possono inoltre fornire forme di sostegno finanziario pubblico analoghe a quelle concesse dalla Private Export Funding Corporation (PEFCO). Le informazioni bimensili sui costi di raccolta della PEFCO e sui suoi tassi creditori applicabili, escluse le spese di garanzia ufficiali sui finanziamenti a tasso fisso per erogazione immediata scaglionata su una serie di date, per le offerte di contratti e di appalti, vengono regolarmente comunicate agli altri partecipanti. Il partecipante che offre tale forma di finanziamento deve comunicare agli altri partecipanti l'ammontare, i tassi d'interesse, la data di fissazione del tasso d'interesse, il periodo di validità del tasso d'interesse e il metodo di rimborso. Qualsiasi partecipante che si allinei a un finanziamento di questo tipo offerto da un altro partecipante vi si allinea con tutti i termini e le condizioni, fatta eccezione per il periodo di validità delle offerte di impegno di cui all'articolo 8 della presente intesa settoriale;
  - 2) i tassi in tal modo notificati sono applicati da tutti i partecipanti a condizione che il tasso d'interesse creditore a 24 mesi non superi  $BT10 + 225$  punti base. Qualora il tasso a 24 mesi ecceda i 225 punti base, i partecipanti sono liberi di applicare il tasso di 225 punti base per l'esborso a ventiquattro mesi e tutti i tassi corrispondenti e si consultano immediatamente per trovare una soluzione definitiva.
- d) I tassi d'interesse minimi comprendono i premi assicurativi e le spese della garanzia. Non comprendono tuttavia le commissioni d'impegno e di gestione.

#### 9. *Adeguamenti dei tassi d'interesse*

I tassi d'interesse minimi di cui all'articolo 8 della presente intesa settoriale vengono riveduti ogni due settimane. Se la media dei rendimenti dei titoli di Stato per la valuta in questione a scadenza fissa differisce di almeno 10 punti base al termine di un qualsiasi periodo di due settimane, i tassi d'interesse minimi di cui sopra vengono corretti dello stesso numero di punti base e i tassi minimi così ricalcolati sono arrotondati ai cinque punti base più vicini.

#### 10. *Periodo di validità dei crediti all'esportazione/offerte di tassi d'interesse*

La durata delle offerte del tasso d'interesse minimo a norma dell'articolo 8 della presente intesa settoriale non deve superare i tre mesi.

#### 11. *Determinazione dell'offerta del tasso d'interesse e selezione dei tassi*

a) I partecipanti possono fornire sostegno finanziario pubblico a norma degli articoli 8 e 9 della presente intesa settoriale ad un tasso d'interesse in vigore alla data di offerta di un tasso per l'aeromobile in questione, purché l'offerta sia accettata entro il relativo periodo di validità a norma dell'articolo 10 della presente intesa settoriale. Se l'offerta del tasso d'interesse non è accettata, possono essere fatte ulteriori offerte entro la data di consegna dell'aeromobile in questione.

b) Un'offerta relativa ad un tasso d'interesse può essere accettata e il tasso d'interesse può essere scelto in qualsiasi momento tra la firma del contratto e la data di consegna dell'aeromobile in questione. Il tasso scelto dal mutuatario è irrevocabile.

#### 12. *Sostegno di copertura pura*

I partecipanti possono fornire sostegno pubblico semplicemente sotto forma di assicurazione o garanzia (copertura pura) nel rispetto del massimale dell'85 per cento di cui all'articolo 8, lettera a), della presente intesa settoriale. Il partecipante che offra tale sostegno deve tuttavia notificare agli altri partecipanti ammontare, durata, valuta e metodo del rimborso e i tassi d'interesse.

#### 13. *Punto di riferimento concorrenziale*

Nel caso di concorrenza che beneficia di sostegno pubblico, gli aeromobili che figurano nell'elenco degli aeromobili civili di grandi dimensioni dell'appendice I della presente intesa settoriale e che sono in concorrenza con altri aeromobili possono beneficiare delle stesse condizioni e modalità di credito.

#### 14. *Garanzia per il rischio di rimborso*

I partecipanti possono decidere le garanzie che ritengono accettabili per assicurare il rischio di rimborso senza far riferimento agli altri partecipanti. Tuttavia accettano di fornire informazioni su tali garanzie agli altri partecipanti, a richiesta di questi ultimi o quando lo ritengano opportuno.

#### 15. *Cambiamenti di modello*

I partecipanti convengono che quando è stata fatta o accettata un'offerta relativa a un tasso d'interesse fisso per un tipo di aeromobile le condizioni di tale offerta non possono essere trasferite a un altro tipo di aeromobile con una designazione di modello diversa.

#### 16. *Leasing*

Ferme restando le altre condizioni della parte 1 della presente intesa settoriale, i partecipanti possono fornire sostegno per un leasing finanziario su basi uguali a quelle per un contratto di vendita.

#### 17. *Aiuti*

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Essi esaminano tuttavia benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

### CAPITOLO III

#### PROCEDURE

#### 18. *Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni*

Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni espone nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni e modalità non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 54 dell'accordo.

19. *Riesame*

I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

PARTE 2

**TUTTI GLI AEROMOBILI NUOVI TRANNE QUELLI DI GRANDI DIMENSIONI**

CAPITOLO IV

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

20. *Forma e ambito di applicazione*

La parte 2 della presente intesa settoriale, che integra l'accordo, illustra le linee guida specifiche applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili nuovi non coperti dalla parte 1 della presente intesa settoriale. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d'aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, che sono soggetti alle disposizioni dell'accordo.

21. *Dichiarazioni d'impegno*

Le disposizioni del presente capitolo rappresentano le condizioni più favorevoli che i partecipanti possono offrire quando concedono sostegno pubblico. I partecipanti continueranno tuttavia a rispettare le condizioni di mercato abitualmente applicate per i vari tipi di aeromobili e faranno quanto in loro potere per evitare il deterioramento di dette condizioni.

22. *Categorie di aeromobili*

I partecipanti hanno convenuto la seguente classificazione degli aeromobili:

- categoria A: aeromobili a turbina, elicotteri compresi, (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70,
- categoria B: altri aeromobili a turbina, compresi gli elicotteri,
- categoria C: altri aeromobili, compresi gli elicotteri.

Nell'appendice I figura un elenco illustrativo degli aeromobili delle categorie A e B.

CAPITOLO V

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI**

23. *Periodo di rimborso massimo*

Il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione dell'aeromobile, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 22 della presente intesa settoriale.

- a) dieci anni per gli aeromobili della categoria A;
- b) sette anni per gli aeromobili della categoria B;
- c) cinque anni per gli aeromobili della categoria C.

24. *Rimborso del capitale*

- a) Di norma il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all'importo cumulativo di capitale e interessi.
- b) Il partecipante che intenda sostenere un rimborso di capitale secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera a) deve conformarsi alle seguenti disposizioni:
  - 1) nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 per cento dell'importo del capitale rimborsabile nel periodo di rimborso;
  - 2) il partecipante ne dà notifica preventiva.

25. *Pagamento degli interessi*

- a) Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso.
- b) Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.
- c) Il partecipante che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alle lettere a) e b) deve procedere ad una notifica preventiva.
- d) Dagli interessi sono esclusi:
  - 1) qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all'assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari. Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d'interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti;
  - 2) qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all'esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e
  - 3) le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

26. *Tassi d'interesse minimi*

I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all'articolo 20 dell'accordo.

27. *Premi assicurativi e commissioni di garanzia*

I partecipanti non abbuonano in tutto o in parte i premi assicurativi o le commissioni di garanzia.

28. *Aiuti*

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Essi esaminano tuttavia benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

## CAPITOLO VI

### PROCEDURE

29. *Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni*

In caso di concorrenza tra operatori che beneficiano di sostegno pubblico in relazione ad un contratto di vendita o di leasing, gli aeromobili in concorrenza con quelli di un'altra categoria o con quelli oggetto di altre parti dell'intesa settoriale possono beneficiare, in rapporto al contratto in questione, degli stessi termini e condizioni di cui beneficiano gli aeromobili concorrenti. Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 54 dell'accordo.

30. *Riesame*

I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

## PARTE 3

### AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

#### CAPITOLO VII

##### AMBITO DI APPLICAZIONE

31. *Forma e ambito di applicazione*

La parte 3 dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, stabilisce le linee guida specifiche applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili usati, motori di riserva e ricambi, nonché a contratti di manutenzione e servizi per aeromobili nuovi e usati. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d'aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo. Si applicano le pertinenti disposizioni delle parti 1 e 2 della presente intesa settoriale, ad eccezione di quanto segue.

32. *Aeromobili usati*

I partecipanti non sostengono condizioni di credito più favorevoli di quelle fissate nella presente intesa settoriale per gli aeromobili nuovi. Le seguenti disposizioni si applicano specificamente agli aeromobili usati:

a)	Età dell'aeromobile (anni)		Periodo di rimborso massimo normale		
		Aeromobili di grandi dimensioni	Categoria A	Categoria B	Categoria C
1	10	8	6	5	
2	9	7	6	5	
3	8	6	5	4	
4	7	6	5	4	
5-10	6	6	5	4	
Oltre 10	5	5	4	3	

Queste condizioni sono soggette a revisione, qualora cambino i periodi di rimborso massimo per gli aeromobili nuovi.

- b) I partecipanti applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente intesa settoriale.
- c) I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all'articolo 20 dell'accordo.

33. *Motori di riserva e pezzi di ricambio*

- a) Il finanziamento di queste voci, se previste nell'ordine originale dell'aeromobile, può essere concesso alle stesse condizioni applicate per l'aeromobile, ma in tal caso i partecipanti tengono anche conto delle dimensioni della flotta di ciascun tipo di aeromobile, compresi gli aeromobili di cui è in corso l'acquisto, quelli per cui esiste già un ordine fermo e quelli già posseduti, nel modo seguente:

- per i primi cinque aeromobili dello stesso tipo nella flotta: 15 per cento del prezzo dell'aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati), e
- per il sesto e per gli altri aerei dello stesso tipo nella flotta: 10 per cento del prezzo dell'aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati).

- b) Quando l'ordine di queste voci non è effettuato insieme a quello dell'aeromobile il periodo di rimborso massimo è di 5 anni per nuovi motori di riserva e di 2 anni per gli altri pezzi di ricambio.

- c) Fermo restando quanto sopra alla lettera b) per i motori di riserva nuovi destinati ad aeromobili di grandi dimensioni, i partecipanti possono superare, di un periodo massimo di tre anni, il normale periodo massimo di rimborso di cinque anni:

- qualora le operazioni abbiano un valore di contratto minimo superiore a 20 milioni di dollari USD, oppure
- includano almeno quattro nuovi motori di riserva.

Il valore del contratto dovrebbe essere sottoposto a revisione ogni due anni e debitamente adeguato per tener conto dell'aumento dei prezzi.

- d) I partecipanti si riservano il diritto di modificare la loro prassi e di allinearsi a quella di altri partecipanti loro concorrenti rispetto ai tempi del primo rimborso del capitale per quanto riguarda i motori di riserva e i pezzi di ricambio.

34. *Contratti di manutenzione e di servizi*

I partecipanti possono offrire sostegno finanziario pubblico con un periodo di rimborso massimo di due anni per i contratti di manutenzione e di servizi.

## CAPITOLO VIII

**PROCEDURE**35. *Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni*

Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 54 dell'accordo.

36. *Riesame*

I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

---

*Appendice I*

## ELENCO A TITOLO ILLUSTRATIVO

Tutti gli altri aeromobili analoghi eventualmente messi sul mercato in futuro saranno disciplinati dalla presente intesa settoriale e aggiunti a tempo debito nell'elenco di appartenenza. I presenti elenchi non comprendono tutti i modelli e servono unicamente come indicazione del tipo di aeromobili da inserire nelle varie categorie in caso di dubbio.

**AEROMOBILI COMMERCIALI DI GRANDI DIMENSIONI**

Produttore	Designazione
Airbus	A 300
Airbus	A 310
Airbus	A 318
Airbus	A 319
Airbus	A 320
Airbus	A 321
Airbus	A 330
Airbus	A 340
Boeing	B 737
Boeing	B 747
Boeing	B 757
Boeing	B 767
Boeing	B 777
Boeing	B 707, 727
British Aerospace	RJ70
British Aerospace	RJ85
British Aerospace	RJ100
British Aerospace	RJ115
British Aerospace	BAe146
Fairchild Dornier	728 JET
Fairchild Dornier	928 JET
Fokker	F 70
Fokker	F 100
Lockheed	L-100
McDonnell Douglas	serie MD-80
McDonnell Douglas	serie MD-90
McDonnell Douglas	MD-11
McDonnell Douglas	DC-10
McDonnell Douglas	DC-9
Lockheed	L-1011
Ramaero	1.11-495

**AEROMOBILI DELLA CATEGORIA A**

Aeromobili a turbina — elicotteri compresi — (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70. Nel caso in cui si dovesse sviluppare un nuovo aeromobile di grandi dimensioni a turbina con più di 70 posti, si terranno immediate consultazioni a richiesta dei partecipanti per convenire la classificazione di tale aeromobile in questa categoria o nella parte 1 della presente intesa, in funzione della situazione competitiva.

Produttore	Designazione
Aeritalia	G 222
Aeritalia/Aerospatiale	ATR 42
Aeritalia/Aerospatiale	ATR 72
Aerospatiale/MBB	C160 Transall
De Havilland	Dash 8
De Havilland	Dash 8-100
De Havilland	Dash 8-200
De Havilland	Dash 8-300
Boeing Vertol	234 Chinook
Broman (U.S.)	BR 2000
British Aerospace	BAe ATP
British Aerospace	BAe 748
British Aerospace	BAe Jetstream 41
British Aerospace	BAe Jetstream 61
Canadair	CL 215T
Canadair	CL 415
Canadair	RJ
Casa	CN235
Dornier	DO 328
EH Industries	EH-101
Embraer	EMB 120 Brasilia
Embraer	EMB 145
Fairchild Dornier	528 JET
Fairchild Dornier	328 JET
Fokker	F 50
Fokker	F 27
Fokker	F 28
Gulfstream America	Gulfstream I-4
LET	610
Saab	SF 340
Saab	2000
Short	SD 3-30
Short	SD 3-60
Short	Sherpa

**AEROMOBILI DELLA CATEGORIA B**

Altri aeromobili con motore a turbina, inclusi gli elicotteri.

Produttore	Designazione
Aerospatiale	AS 332
Agusta	A 109, A 119
Beech	1900
Beech	Super King Air 300
Beech	Starship 1
Bell Helicopter	206B
Bell Helicopter	206L
Bell Helicopter	212
Bell Helicopter	230
Bell Helicopter	412
Bell Helicopter	430
Bell Helicopter	214
Bombardier/Canadair	Global Express
British Aerospace	BAe Jetstream 31
British Aerospace	BAe 125
British Aerospace	BAe 1 000
British Aerospace	BAe Jetstream Super 31
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.	Hawker 1 000
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.	Hawker 800
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.	King Air 350
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.	Beechjet 400 series
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.	Starship 2 000 A
Bell	B 407
Canadair	Challenger 601-3 A
Canadair	Challenger 601-3R
Canadair	Challenger 604
Casa	C 212-200
Casa	C 212-300
Cessna	Citation
Cessna	441 Conquest III e Caravan 208 series
Claudius Dornier	CD2
Dassault Breguet	Falcon
Dornier	DO 228-200
Embraer	EMB 110 P2
Embraer/FAMA	CBA 123
Eurocopter	AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

---

Produttore	Designazione
Eurocopter	B0105LS
Fairchild	Merlin/300
Fairchild	Metro 25
Fairchild	Metro III V
Fairchild	Metro III
Fairchild	Metro III A
Fairchild	Merlin IVC-41
Gulfstream America	Gulfstream II, III, IV e V
IAI	Astra SP e SPX
IAI	Arava 101 B
Learjet	31 A, 35 A, 45 e 60 series
MBB	BK 117 C
MBB	BO 105 CBS
McDonnell Helicopter System	MD 902, MD 520, MD 600
Mitsubishi	Mu2 Marquise
Piaggio	P 180
Pilatus Britten-Norman	BN2T Islander
Piper	400 LS
Piper	T 1040
Piper	PA-42-100 (Cheyenne 400)
Piper	PA-42-720 (Cheyenne III A)
Piper	Cheyenne II
Reims	Cessna-Caravan II
SIAI-Marchetti	SF 600 Canguro
Short	Tucano
Westland	W30

---

## ALLEGATO IV

**INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SULLE ENERGIE RINNOVABILI E SUI PROGETTI IDRICI IN VIGORE PER UN PERIODO DI PROVA FINO AL 30 GIUGNO 2007**

## CAPITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI****1. Ambito d'applicazione**

La presente intesa settoriale che completa l'accordo, stabilisce le condizioni e i termini finanziari che possono essere applicati ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per le energie rinnovabili e per i progetti idrici; i settori ammessi sono indicati nell'appendice 1.

## CAPITOLO II

**CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE****2. Periodo di rimborso massimo**

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione del paese di cui all'articolo 11 dell'accordo, è di 15 anni.

**3. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi**

- a) Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali.
- b) Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.
- c) Per i crediti all'esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

**4. Tassi d'interesse fissi minimi nell'ambito del sostegno finanziario pubblico**

Un partecipante che fornisce sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o intervento sul tasso d'interesse applica i seguenti tassi d'interesse minimi:

- a) per un periodo di rimborso di un massimo di 12 anni il partecipante applica il pertinente tasso d'interesse commerciale di riferimento [Commercial Interest Reference Rate (CIRR)] conformemente all'articolo 20 dell'accordo;
- b) per un periodo di rimborso superiore a 12 anni e fino a 14 anni, si applica un'addizionale di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute;
- c) per un periodo di rimborso superiore a 14 anni si applica il pertinente tasso d'interesse commerciale di riferimento speciale (SCIRR) (Special Commercial Interest Reference Rate) conformemente all'articolo 5 della presente intesa settoriale per tutte le valute.

**5. Costruzione degli SCIRR**

Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell'articolo 20, lettera a), primo trattino, dell'accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.

## CAPITOLO III

**PROCEDURA****6. Notifica preventiva senza discussione**

Un partecipante notifica tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di emettere qualsiasi impegno disciplinato dall'ambito di applicazione della presente intesa settoriale conformemente all'allegato V dell'accordo.

## CAPITOLO IV

## RIESAME

**7. Periodo di prova e controllo**

- a) Le condizioni e i termini finanziari stabiliti dalla presente intesa settoriali sono applicabili per un periodo di prova di due anni, vale a dire dal 1° luglio 2005 fino al 30 giugno 2007. Durante questo periodo di prova di due anni i partecipanti rivedranno l'operazione della presente intesa settoriale alla luce delle esperienze acquisite.
  - b) Al termine del periodo di prova le condizioni e i termini finanziari saranno abrogati a meno che i partecipanti concordino:
    - di prorogare il periodo di prova, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari, oppure
    - di confermare le condizioni e i termini finanziari, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari.
  - c) Il segretariato presenterà una relazione sull'attuazione di tali condizioni e termini finanziari.
-

## Appendice 1

## SETTORI AMMESSI

Le seguenti energie rinnovabili ed i seguenti settori idrici sono ammessi alle condizioni e ai termini finanziari di cui alla presente intesa settoriale, a condizione che i loro impatti siano valutati conformemente alla raccomandazione OCSE del 2003 sugli approcci comuni all'ambiente e ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico <sup>(1)</sup> (modificata successivamente dai membri del gruppo di lavoro OCSE sui crediti all'esportazione e garanzie di credito (ECG) e concordato dal consiglio OCSE) a partire dal 1° luglio 2005:

- a) energia eolica;
- b) energia geotermica;
- c) energia mareomotrice;
- d) energia delle onde;
- e) energia solare fotovoltaica;
- f) energia termica solare;
- g) energia termica oceanica;
- h) bioenergia: tutte le biomasse sostenibili, gas di discarica, gas da impianti di trattamento delle acque reflue e impianti di energia da biogas. Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- i) progetti riguardanti la fornitura di acqua per il consumo umano e gli impianti di trattamento delle acque reflue:
  - infrastrutture per la fornitura di acqua potabile alle famiglie, vale a dire la purificazione dell'acqua al fine di ottenere acqua potabile e la rete di distribuzione (incluso il controllo delle perdite),
  - impianti di raccolta e di trattamento delle acque reflue, vale a dire la raccolta e il trattamento di acque reflue domestiche e industriali, inclusi i processi per il riutilizzo o il riciclaggio dell'acqua e il trattamento dei fanghi direttamente associati a tali attività;
- j) energia idroelettrica.

---

<sup>(1)</sup> È sottinteso che la raccomandazione OCSE è applicabile ugualmente ai progetti che non sono ammessi a queste condizioni e i termini finanziari.

## ALLEGATO V

**INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE**

Le informazioni di cui alla sezione I sotto vanno fornite per tutte le notifiche effettuate a norma dell'accordo (inclusi i suoi allegati). Inoltre, le informazioni indicate nella sezione II vanno fornite, all'occorrenza, in relazione al tipo specifico di notifica.

**I. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER TUTTE LE NOTIFICHE****a) Informazioni di base**

1. Paese notificante
2. Data della notifica
3. Nome dell'autorità/organismo autore della notifica
4. Numero di riferimento
5. Notifica originale o revisione di una precedente notifica (numero di revisione se del caso)
6. Numero della rata (se del caso)
7. Numero di riferimento della linea di credito (se del caso)
8. Articoli dell'accordo a norma dei quali viene effettuata la notifica
9. Numero di riferimento della notifica di allineamento (se del caso)
10. Descrizione del sostegno a cui si effettua l'allineamento (se del caso)

**b) Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante**

11. Paese dell'acquirente/mutuatario
12. Nome dell'acquirente/mutuatario
13. Ubicazione dell'acquirente/mutuatario
14. Forma giuridica dell'acquirente/mutuatario
15. Paese del garante (se del caso)
16. Nome del garante (se del caso)
17. Ubicazione del garante (se del caso)
18. Forma giuridica del garante (se del caso)

**c) Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto**

19. Descrizione dei beni e/o servizi esportati
20. Descrizione del progetto (se del caso)
21. Ubicazione del progetto (se del caso)
22. Data di chiusura della gara (se del caso)
23. Data di scadenza della linea di credito (se del caso)

24. Valore dei contratti sostenuti, valore effettivo (per tutte le linee di credito e le operazioni di finanziamento del progetto o per qualsiasi operazione individuale su base volontaria) oppure in base alla seguente scala in milioni di DSP:

Categoria	DA	A
I:	0	1
II:	1	2
III:	2	3
IV:	3	5
V:	5	7
VI:	7	10
VII:	10	20
VIII:	20	40
IX:	40	80
X:	80	120
XI:	120	160
XII:	160	200
XIII:	200	240
XIV:	240	280
XV:	280	(*)

(\*) Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP in eccesso di 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP andrebbero notificati come categoria XV + 4.

25. Valuta dei contratti

- d) Condizioni e termini finanziari del sostegno pubblico del credito all'esportazione

26. Valore del credito: l'effettivo valore per le notifiche che interessano linee di credito e operazioni di finanziamento del progetto o di qualsiasi operazione individuale su base volontaria o in base alla scala DSP

27. Valuta del credito

28. Pagamento in acconto (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

29. Costi locali (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

30. Punto di partenza del credito e riferimento al comma applicabile dell'articolo 10

31. Durata del periodo di rimborso

32. Base del tasso d'interesse

33. Tasso d'interesse o margine

## II. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE, SE DEL CASO, PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- a) Accordo, articolo 14, lettera d), paragrafo 5

1. Piano di rimborso

2. Frequenza di rimborso

3. Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

4. Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

5. Vita ponderata media del periodo di rimborso
  6. Spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell'articolo 14, lettere da a) a c)
- b) Accordo, articoli 24 e 28
1. Classificazione di rischio paese del paese dell'acquirente/mutuatario o dell'istituzione multilaterale/regionale
  2. Durata del periodo di esborso
  3. Percentuale di copertura per il rischio paese
  4. Qualità della copertura (inferiore/standard/superiore)
  5. MPR basato sulla classificazione del rischio paese del paese dell'acquirente/mutuatario senza garanzia di un paese terzo, partecipazione di un'istituzione multilaterale/regionale e/o mitigazione/esclusione del rischio
  6. MPR applicabile
  7. Effettivo tasso di premio attribuito (espresso in forma di MPR come percentuale del capitale)
- c) Accordo, articolo 24, lettera e), primo trattino
1. Classificazione del rischio paese del paese del garante
  2. Conferma del fatto che la garanzia copre i cinque elementi del rischio paese di cui all'articolo 25, lettera a), per l'intera durata del credito
  3. Indicazione riguardo alla copertura da parte della garanzia dell'intero importo in rischio (capitale e interessi)
  4. Conferma del fatto che il garante è meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito
  5. Conferma del fatto che la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese terzo
  6. Indicazione in merito all'eventuale esistenza di qualunque tipo di relazione finanziaria tra il garante e l'acquirente/mutuatario
  7. Qualora esista una relazione tra il garante e l'acquirente/mutuatario:
    - il tipo di relazione (società controllante-controllata/società controllata-controllante/società appartenenti allo stesso gruppo)
    - conferma dell'indipendenza giuridica e finanziaria del garante e della sua capacità di ottemperare agli obblighi di pagamento dell'acquirente/mutuatario
    - conferma del fatto che il garante non è soggetto all'influenza di eventi, norme o interventi del governo nel paese dell'acquirente/mutuatario
- d) Accordo, articolo 28
1. Tecnica di mitigazione/esclusione del rischio utilizzata
  2. MEF applicato
  3. Indicazione completa dei rischi paese esternalizzati/rimossi o limitati/esclusi nella specifica operazione e spiegazione del modo in cui tale esternalizzazione/rimozione o limitazione/esclusione giustifichi il MEF applicato
- e) Accordo, articoli 46 e 47
1. Forma di aiuto legato (crediti di aiuti allo sviluppo, crediti misti o finanziamenti associati)
  2. Livello di agevolazione globale dei finanziamenti di aiuto legati o parzialmente legati calcolato a norma dell'articolo 37

3. TSD utilizzato per il calcolo dell'agevolazione
  4. Trattamento applicato ai pagamenti in contanti nel calcolo del livello di agevolazione
  5. Restrizioni all'uso delle linee di credito
- f) Allegato II, articolo 11
1. Piano di rimborso
  2. Frequenza di rimborso
  3. Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale
  4. Costo locale del sostegno: modalità di pagamento e natura del sostegno
  5. Parte del progetto da finanziare (con informazioni separate, se del caso, sulla carica iniziale di combustibile)
  6. Ogni altra informazione pertinente (compresi i riferimenti a casi analoghi)
- g) Allegato IV, articolo 6
1. Descrizione dettagliata del progetto, incluso il settore specifico di cui all'appendice 1 dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione, sulle energie rinnovabili e sui progetti idrici (allegato IV)
  2. Spiegazione esauriente del motivo che rende necessarie modalità finanziarie speciali
  3. Per quanto riguarda il tasso d'interesse, informazioni sul livello dell'addizionale sul CIRR laddove si applichi l'articolo 4, lettere b) o c), dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione, sulle energie rinnovabili e sui progetti idrici (allegato IV)
- h) Allegato X, articolo 5
1. Motivazione della messa a disposizione di modalità finanziarie di progetto
  2. Valore del contratto in relazione a contratto completo, porzione dei subappalti ecc.
  3. Descrizione dettagliata del progetto
  4. Tipo di copertura fornita prima del punto di partenza del credito
  5. Percentuale della di copertura per il rischio politico prima del punto di partenza del credito
  6. Percentuale della copertura per il rischio commerciale prima del punto di partenza del credito
  7. Tipo di copertura fornita dopo il punto di partenza del credito
  8. Percentuale della copertura per il rischio politico dopo il punto di partenza del credito
  9. Percentuale della copertura per il rischio commerciale dopo il punto di partenza del credito
  10. Durata del periodo di costruzione (se del caso)
  11. Durata del periodo di esborso
  12. Vita ponderata media del periodo di rimborso
  13. Piano di rimborso
  14. Frequenza di rimborso
  15. Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

16. Percentuale del capitale rimborsato entro la metà del periodo di credito
  17. Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito
  18. Altri onorari percepiti dall'ECA, ad esempio commissioni d'impegno (opzionali, ad eccezione del caso di operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito)
  19. Tasso di premio (opzionale, ad eccezione del caso di operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito)
  20. Conferma (e se del caso spiegazione) che l'operazione interessa/è caratterizzata da:
    - un finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito,
    - finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti in grado di generare entrate proprie,
    - adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati,
    - il flusso di cassa generato dal progetto dev'essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi,
    - le spese operative e il servizio del debito devono essere detratti in via prioritaria dai proventi del progetto,
    - un'acquirente/mutuatario non pubblico senza garanzia di rimborso pubblico,
    - garanzie basate sulle attività per i proventi/attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi,
    - rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.
- i) Allegato X, articolo 5 per progetti in paesi OCSE ad alto reddito
1. Importo totale del debito sindacato per il progetto, inclusi i prestatori pubblici e privati
  2. Importo totale del debito sindacato da prestatori privati
  3. Percentuale del debito sindacato fornito dai partecipanti
  4. Conferma che:
    - in relazione alla partecipazione in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di un sostegno pubblico di credito all'esportazione, il partecipante è un partner minoritario con status di pari passo per tutta la durata del prestito,
    - il tasso di premio indicato alla voce 19 sopra non svantaggia il finanziamento disponibile dal mercato privato ed è commisurato ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.
-

## ALLEGATO VI

## CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

La formula per il calcolo dell'MPR applicabile per un credito all'esportazione è la seguente:

$$\text{MPR} = [(a \times \text{HOR}) + b] \times (\text{PC}/0,95) \times \text{QPF} \times \text{PCF} \times (1-\text{MEF}) \times \text{BRF}$$

dove:

- a e b sono coefficienti relativi alla categoria di rischio paese applicabile
- HOR indica il periodo di rischio
- PC indica la percentuale di copertura
- QPF indica il fattore qualità del prodotto
- PCF indica il fattore percentuale di copertura
- MEF indica il fattore di mitigazione/esclusione del rischio paese
- BRF indica il fattore copertura del rischio acquirente (buyer risk cover factor)

I valori dei coefficienti a e b si evincono dalla tabella seguente:

	Categoria di rischio paese							
	0	1	2	3	4	5	6	7
a	n/a	0,100	0,225	0,392	0,585	0,780	0,950	1,120
b	n/a	0,350	0,350	0,400	0,500	0,800	1,200	1,800

Il periodo di rischio (HOR) è calcolato come segue:

Per piani di rimborso standard (ossia rate di rimborso semestrali di pari importo per il capitale)

$$\text{HOR} = (\text{durata del periodo di esborso} \times 0,5) + \text{durata del periodo di rimborso}$$

Per i piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula:

$$\text{HOR} = (\text{vita media ponderata del periodo di rimborso} - 0,25)/0,5$$

L'uso degli anni o dei mesi quali unità di misura nella formula non ha incidenza sul risultato a condizione che per i periodi di esborso e di rimborso sia usata la stessa unità di misura.

La percentuale di copertura (PC) espressa in valore decimale (ad esempio 95 % equivale a 0,95)

Il fattore qualità del prodotto (QPF) si evince dalla tabella seguente:

Qualità del prodotto	Categoria di rischio paese							
	0	1	2	3	4	5	6	7
inferiore	n/a	0,9965	0,9935	0,9850	0,9825	0,9825	0,9800	0,9800
standard	n/a	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
superiore	n/a	1,0035	1,0065	1,0150	1,0175	1,0175	1,0200	1,0200

Il fattore percentuale di copertura (PCF) è determinato nel modo seguente:

Per  $PC \leq 0,95$ ,  $PCF = 1$

Per  $PC > 0,95$ ,  $PCF = 1 + [(PC - 0,95)/0,05] \times$  coefficiente della percentuale di copertura)

	Categoria di rischio paese							
	0	1	2	3	4	5	6	7
coefficiente della percentuale di copertura	n/a	0,00000	0,00337	0,00489	0,01639	0,03657	0,05878	0,08598

Il fattore mitigazione/esclusione del rischio paese (MEF) è determinato nel modo seguente:

Per i crediti all'esportazione senza mitigazione del rischio paese,  $MEF = 0$

Per i crediti all'esportazione con mitigazione del rischio paese, il MEF è determinato secondo i criteri di cui all'allegato VIII.

Il fattore copertura del rischio acquirente (BRF) è determinato nel modo seguente:

Quando la copertura per il rischio acquirente è esclusa del tutto,  $BRF = 0,90$

Quando la copertura per il rischio acquirente non è esclusa,  $BRF = 1$

—

## ALLEGATO VII

**CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE LADDOVE SIANO INTERESSATI UN PAESE TERZO QUALE GARANTE O UN'ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE****OBIETTIVO**

Il presente allegato riporta i criteri e le condizioni che governano l'applicazione di una classificazione di rischio paese laddove siano interessati un paese terzo quale garante o un'istituzione multilaterale o regionale, conformemente alle situazioni descritte al primo e al secondo trattino dell'articolo 24, lettera e), dell'accordo.

**APPLICAZIONE**

*Classificazione del rischio paese laddove un paese terzo sia garante*

Caso 1: Garanzia per l'intero importo in rischio

Quando un ente che ha sede al di fuori del paese dell'acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia incondizionata per l'intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la garanzia copre l'intera durata del credito,
- la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta,
- la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante,
- la garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell'acquirente/mutuatario,
- il garante è meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito,
- il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede,
- se il garante è una società controllata/controllante dell'ente garantito, i partecipanti determinano, caso per caso, se: 1) in considerazione della relazione tra la società controllata/controllante ed il livello di impegno giuridico della società controllante, la società controllata/controllante è giuridicamente e finanziariamente indipendente ed sarebbe in grado di assolvere ai propri obblighi di pagamento; 2) la società controllata/controllante potrebbe essere influenzata da eventi/norme locali o da un intervento del governo; e 3) nel caso di inadempimento, la sede centrale si riterrebbe responsabile.

Caso 2: Garanzia di importo limitato

Quando un ente con sede fuori del paese dell'acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per una quota limitata dell'importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione del paese del garante può essere applicata esclusivamente quando l'importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.

Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell'acquirente.

*Classificazione del rischio paese laddove sia interessata un'istituzione multilaterale o regionale*

Caso 1: Garanzia per l'intero importo in rischio

Quando un'istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per l'intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all'istituzione multilaterale o regionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la garanzia copre l'intera durata del credito,
- la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta,

- la garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell'acquirente/mutuatario,
- il garante è giuridicamente impegnato per l'intero importo del credito,
- i rimborsi sono versati direttamente al creditore.

#### Caso 2: Garanzia di importo limitato

Quando un'istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia per una quota limitata dell'importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all'istituzione multilaterale o regionale per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione dell'istituzione multilaterale o regionale può essere applicata esclusivamente quando l'importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.

Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell'acquirente.

#### Caso 3: Istituzione multilaterale o regionale quale mutuatario

Quando il mutuatario è un'istituzione multilaterale o regionale classificata, la classificazione del rischio paese applicabile è quella dell'istituzione multilaterale o regionale.

#### *Classificazione delle istituzioni multilaterali o regionali*

Possono accedere alla classificazione le istituzioni multilaterali o regionali generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede. Tali istituzioni sono classificate, caso per caso, nelle categorie di rischio paese da 0 a 7 in funzione di una valutazione individuale del rischio e in base alla rispondenza alle seguenti caratteristiche:

- l'istituzione ha indipendenza statutaria e finanziaria,
- nessun'attività dell'istituzione può essere oggetto di nazionalizzazione o di confisca,
- l'istituzione ha piena libertà di trasferimento o conversione di fondi,
- l'istituzione non è soggetta all'intervento del governo nel paese in cui ha sede,
- l'istituzione gode di immunità fiscale, e
- esiste un obbligo per tutti i suoi paesi membri di fornire capitale aggiuntivo per assolvere agli obblighi dell'istituzione.

La valutazione tiene anche conto dei pagamenti effettuati in passato in situazioni di inadempimento attribuibile al rischio paese nel paese in cui l'istituzione ha sede o nel paese di un acquirente/mutuatario, nonché di qualunque altro fattore ritenuto utile per la valutazione.

L'elenco delle istituzioni multilaterali e regionali classificate non è un elenco chiuso e un partecipante può proporre il riesame della classificazione di un'istituzione sulla base delle considerazioni sopra riportate. I partecipanti rendono pubbliche le classificazioni delle istituzioni multilaterali e regionali.

---

## ALLEGATO VIII

**CRITERI E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE/ESCLUSIONE DEL RISCHIO PAESE NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI****OBIETTIVO**

Il presente allegato fornisce indicazioni sull'uso delle tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all'articolo 28, lettera b), dell'accordo; tra le indicazioni rientrano i criteri, le condizioni e le circostanze specifiche dell'applicazione di tali tecniche nonché i MEF applicabili.

**APPLICAZIONE GENERALE**

Per tutte le tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all'articolo 28, lettera b), dell'accordo:

- i MEF elencati costituiscono il livello più alto applicabile nelle migliori circostanze e devono essere giustificati caso per caso,
- i partecipanti devono accertarsi che le garanzie previste siano esecutibili nella loro realtà giuridica e giudiziaria,
- gli MPR risultanti dall'uso di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese non devono portare a premi inferiori a quelli proposti sul mercato privato in circostanze analoghe,
- quando un'operazione è parallelamente finanziata da altre fonti, la garanzia detenuta in relazione alla copertura pubblica del credito all'esportazione è trattata, almeno, pari passu con le altre fonti che detengono la medesima garanzia.

**APPLICAZIONE SPECIFICA**

1. Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account)

Definizione:

un documento scritto, quale una dichiarazione o un accordo di cessione di diritti o di nomina di un fiduciario, sigillato e consegnato ad una parte terza, ossia ad una persona non interessata dall'atto, per essere conservato dalla parte terza fino al verificarsi di determinate condizioni e consegnato quindi all'altra parte interessata per divenire efficace. Se, subordinatamente ad un'analisi dei fattori aggiuntivi elencati, i seguenti criteri sono soddisfatti, questa tecnica può ridurre o eliminare i rischi di trasferimento, soprattutto nelle categorie di paesi a più elevato rischio.

Criteri:

- il conto vincolato è collegato ad un progetto destinato a produrre entrate in valuta estera ed i flussi diretti al conto vincolato sono generati dal progetto stesso e/o da altri crediti esteri da esportazione,
- il conto vincolato è tenuto all'estero, in un paese, diverso da quello dell'acquirente/mutuatario, che presenta un livello molto limitato di rischi di trasferimento o altri rischi paese (un paese classificato nella categoria 0),
- il conto vincolato è aperto presso una banca primaria che non è controllata direttamente né indirettamente da interessi dell'acquirente/mutuatario o dal paese dell'acquirente/mutuatario,
- l'alimentazione del conto è garantita da adeguati contratti a lungo termine o di altro tipo,
- l'insieme delle fonti di introito (generato dal progetto stesso e/o da altre fonti) dell'acquirente/mutuatario che transita attraverso il conto è in valuta forte e si ritiene che sia nel complesso sufficiente a coprire il servizio del debito per l'intera durata del credito, esso proviene inoltre da uno o più clienti esteri meritevoli di credito che hanno sede in paesi con un livello di rischio migliore rispetto al paese dell'acquirente/mutuatario (di norma paesi classificati nella categoria 0),
- l'acquirente/mutuatario conferisce al cliente estero la disposizione irrevocabile di effettuare versamenti direttamente sul conto (ossia i pagamenti non sono inviati attraverso un conto controllato dall'acquirente/mutuatario né tramite il suo paese),
- sul conto devono essere trattenuti fondi pari ad almeno sei mesi di servizio del debito. Nei casi in cui sono applicati termini di rimborso flessibili nel quadro di una struttura di finanza di progetto, sul conto deve essere trattenuto un importo equivalente a sei mesi effettivi di servizio del debito nel quadro di tali termini flessibili; l'importo può variare nel tempo in funzione del piano di servizio del debito,

- l'acquirente/mutuatario ha un accesso limitato al conto (ossia solo dopo il pagamento del servizio del debito relativo al credito in questione),
- le entrate depositate sul conto sono assegnate al finanziatore quale diretto beneficiario, per l'intera vita del credito,
- l'apertura del conto è subordinata alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e di eventuali altre autorità competenti,
- Il conto vincolato e le disposizioni contrattuali non possono essere condizionati e/o revocabili e/o di durata limitata.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e in considerazione, tra l'altro, dei seguenti fattori:

- il paese, l'acquirente/mutuatario (pubblico o privato), il settore, la vulnerabilità determinata dalle merci o dai servizi interessati (inclusa la loro disponibilità per l'intera durata del credito), i clienti,
- le strutture giuridiche (ad esempio se il meccanismo è immune dall'influenza dell'acquirente/mutuatario o del suo paese),
- la misura in cui la tecnica applicata resta soggetta ad interferenze del governo, rinnovi o ritiri,
- il livello di protezione del conto rispetto ai rischi connessi al progetto,
- l'importo destinato ad essere convogliato sul conto e il meccanismo per un'adeguata alimentazione del conto,
- la situazione rispetto al Club di Parigi (ad esempio eventuale esenzione),
- l'eventuale incidenza di rischi paese diversi dal rischio di trasferimento,
- il livello di protezione rispetto ai rischi del paese in cui è aperto il conto,
- i contratti conclusi con i clienti, compresa la loro natura e la loro durata, e
- l'importo complessivo dei proventi in valuta estera previsti rispetto all'importo totale del credito.

MEF applicabile

Il massimo MEF applicabile è 0,20, con le seguenti eccezioni:

caso specifico 1: il massimo MEF applicabile è 0,40 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:

- il creditore ha un privilegio sul conto vincolato e sui contratti a lungo termine,
- l'acquirente/mutuatario è un ente privato, per più dell'80 per cento di proprietà privata,
- l'LLCR (Indice del servizio del debito calcolato sulla durata residua del debito) medio è di almeno 2.5:1 oppure il LLCR previsto ha una media di almeno 2.0:1 e l'ADSCR (Indice di servizio annuale del debito) non è mai inferiore ad 1,0 dal punto di partenza del credito <sup>(1)</sup>,
- sul conto vincolato sono depositati almeno 12 mesi di prefinanziamento del servizio del debito e tale importo viene ricostituito dopo ciascun prelievo dalla somma del prefinanziamento;

<sup>(1)</sup> Il calcolo dei due indici è effettuato conformemente alle convenzioni applicate di norma dai finanziatori internazionali, in osservanza del principio della prudenza, per definire, dopo tutti gli accertamenti tecnici ed economici del caso, un profilo concordato di prestito al momento o nell'imminenza della conclusione dell'accordo di finanziamento.

caso specifico 2: il massimo MEF applicabile è 0,30 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:

- l'LLCR medio è pari almeno a 1,75:1 oppure sul conto vincolato sono depositati almeno nove mesi di prefinanziamento del servizio del debito e tale importo viene ricostituito dopo ciascun prelievo dalla somma del prefinanziamento.

## 2. Garanzie costituite in un paese terzo (offshore hard security)

Definizione:

garanzie in forma di pegni di primo o di secondo grado all'estero o di cessioni di garanzie detenute all'estero da un azionista dell'acquirente/mutuatario o dall'acquirente/mutuatario stesso, o di deposito in contanti presso un conto estero.

Criteri:

- per garanzie si intendono azioni e obbligazioni quotate emesse da enti con sede in un paese con livello di rischio migliore rispetto al paese dell'acquirente/mutuatario e che sono negoziati sulle borse di paesi classificati nella categoria 0,
- per contanti si intende un deposito in valute forti di paesi classificati nella categoria 0 o titoli di Stato emessi sempre in valute forti da paesi classificati nella categoria 0,
- la garanzia è incondizionata e irrevocabile per l'intera durata del credito,
- il paese in cui è depositata la garanzia rappresenta un rischio migliore del paese dell'acquirente/mutuatario ed è di norma un paese classificato nella categoria 0,
- la garanzia è fuori dalla portata e dalla giurisdizione dell'acquirente/mutuatario,
- la previsione prudenziale del valore di mercato delle garanzie deve corrispondere lungo tutto il periodo di rimborso all'importo residuo del debito coperto dalla garanzia,
- in ogni caso, l'entità del deposito in contanti o il valore prudenziale delle garanzie (destinato a coprire capitale e interessi) devono essere: 1) non inferiori al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP,
- la garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (ossia al materializzarsi del rischio paese nel paese dell'acquirente/mutuatario),
- quanto ricavato dalle garanzie o dal deposito in contanti può essere liberamente convertito nella valuta del credito o in un'altra valuta forte,
- in caso di inadempimento, le garanzie sono direttamente trasferite al creditore o, in caso di deposito in contanti, al creditore è versato direttamente l'appropriato importo.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

- implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) delle garanzie o del deposito in contanti, ad esempio rispetto alla probabilità di escussione di questa garanzia nel caso di debitori pubblici,
- il previsto valore delle garanzie e la probabilità di escussione in funzione dell'ente, del settore e del paese da cui provengono,
- il contesto giuridico.

MEF applicabile

Lo specifico MEF da applicare deve:

- riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l'altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all'escussione della garanzia,

- essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l'altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia.

Il valore della garanzia in contanti sarà preso a non più dell'80 per cento e il valore delle azioni o delle obbligazioni a non più del 35 per cento della loro valutazione prudenziale.

### 3. Garanzie su beni immobili in un paese terzo (offshore asset-based security)

Definizione:

garanzia in forma di ipoteche di primo grado su beni (immobili) ubicati all'estero.

criteri:

- la garanzia è incondizionata e irrevocabile per l'intera durata del credito,
- i beni reali hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale e rappresentano per il proprietario una consistente quota di partecipazione azionaria. Questo valore previsto corrisponde per l'intera durata del periodo di rimborso all'importo residuo del debito dell'acquirente/mutuatario,
- la garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (ad esempio al materializzarsi del rischio paese nel paese dell'acquirente/mutuatario),
- il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un'altra valuta forte,
- in caso di inadempimento, un adeguato ricavato è versato o assegnato direttamente al creditore,
- il paese in cui la garanzia può essere escussa rappresenta una categoria di rischio migliore rispetto al paese dell'acquirente/mutuatario, ossia è di norma catalogata nelle categorie di rischio migliore.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

- implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) dei beni reali ad esempio rispetto alla probabilità dell'escussione di questa garanzia nel caso di proprietà pubblica,
- la natura dei beni reali (ad esempio settore) che può incidere sulla persistenza del loro valore e sulla probabilità di escussione,
- il contesto giuridico.

MEF applicabile

Lo specifico MEF da applicare deve:

- riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l'altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all'escussione della garanzia, e
- essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l'altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia.

La differenza che intercorre tra l'MPR ricavato con l'applicazione di questa tecnica e l'MPR che si applicherebbe senza mitigazioni non deve essere maggiore del 15 per cento della differenza che intercorre tra l'MPR che si applicherebbe senza mitigazioni e l'MPR che risulterebbe dall'applicazione della classificazione di rischio paese relativa al paese in cui è ubicato il bene.

Vi è un'incidenza sulla fissazione dei premi quando:

- la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l'intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un'incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dal capitale garantito/l'importo di capitale del credito,

- la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base non uniforme per l'intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un'incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dall'applicazione del concetto di vita media ponderata.

#### 4. Garanzie su beni mobili in un paese terzo (offshore asset-secured and asset-based financing)

##### Definizione:

garanzia in forma di locazione all'estero o ipoteca di primo grado su beni mobili che non è:

- 1) utilizzata per rendere accettabili i rischi paese (es.: per paesi in categorie ad elevato rischio); né
- 2) prevalentemente inerente ai rischi acquirente/mutuatario o locatore.

##### Criteri:

- i beni sono generalmente direttamente connessi all'operazione,
- i beni sono identificabili e mobili o portatili e possono essere, tanto fisicamente e quanto giuridicamente, recuperati/sequestrati dal creditore, dal suo agente o dalla persona da lui nominata fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o locatario,
- la garanzia è irrevocabile e incondizionata per l'intera durata del credito,
- i beni hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale che corrisponde per tutta la durata del periodo di rimborso all'importo del debito residuo,
- la garanzia è registrata all'estero in una giurisdizione accettabile,
- i beni possono essere liberamente venduti e offrono opportunità di utilizzazione al di fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o del locatario,
- il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un'altra valuta forte,
- in caso di escussione della garanzia, il ricavato è versato direttamente al creditore.

##### Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica, in primo luogo, a beni come ad esempio aeromobili, navi e piattaforme petrolifere, destinati principalmente ad essere utilizzati fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o locatario. Essa può tuttavia applicarsi a tutti i paesi, acquirenti/mutuatari, settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

- la natura dei beni che può incidere sulla loro piena mobilità, la possibilità di recuperare tali beni fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o locatario e il loro valore commerciale di mercato previsto,
- i costi che comportano il sequestro, il trasporto, la rimessa a nuovo e la rivendita dei beni, nonché gli interessi che maturano fino alla rivendita,
- la possibilità di sequestrare i beni nei paesi che presentano i livelli di rischio più bassi e che presentano un'adeguata realtà giuridica.

##### MEF applicabile

##### Lo specifico MEF da applicare:

- deve riflettere il grado della potenziale mitigazione del rischio paese che dipende, tra l'altro, dal persistere del valore dei beni, nonché dalle eventuali incertezze in merito alla possibilità di recuperarli in un contesto internazionale,
- deve essere valutato caso per caso, e
- non deve essere superiore a 0,10 oppure a 0,20 nel caso degli aeromobili.

Nel caso in cui la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l'intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP, il MEF è calcolato su una base che rifletta l'importo della garanzia rispetto al capitale garantito/l'importo di capitale del credito.

#### 5. Cofinanziamenti con istituti finanziari internazionali (IFI)

Definizione:

il credito all'esportazione (assicurazione/garanzia/prestito) è cofinanziato con un IFI classificato dai partecipanti ai fini del premio.

Criteri:

- l'IFI beneficia di una posizione di creditore preferenziale,
- l'IFI ha valutato il progetto e i suoi aspetti tecnici, economici e finanziari, nonché la situazione relativa al rischio paese,
- si ritiene che l'IFI seguirà l'esecuzione e il rimborso del progetto.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

la tecnica si applica a tutti i paesi/acquirenti/mutuatari e ai settori in cui l'IFI, in virtù della sua posizione e della politica seguita, può intervenire, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, se, riguardo al progetto:

- tra il partecipante e l'IFI si è stabilito un buon livello di collaborazione nella fase di valutazione e di avvio del progetto e del relativo finanziamento,
- il partecipante ha ottenuto dall'IFI il beneficio delle clausole di pari passu e di cross default per l'intero importo e l'intera durata del credito,
- le clausole e la collaborazione tra il partecipante e l'IFI si applicano anche nel caso in cui i calendari delle scadenze dei due crediti non procedano parallelamente, e
- le stesse disposizioni dell'IFI si applicano a qualunque offerta concorrente di un partecipante.

MEF applicabile

Il massimo MEF applicabile non deve essere superiore a 0,05.

#### 6. Finanziamento in valuta locale

Definizione:

contratto e finanziamento sono negoziati in valute locali, diverse da quelle forti ma convertibili e disponibili, e sono finanziati localmente con una conseguente eliminazione o mitigazione del rischio di trasferimento. L'onere primario del debito in valuta locale non dovrebbe, in linea di massima, essere interessato dai primi due rischi paese.

Criteri:

- il pagamento degli impegni delle ECA e il pagamento dei sinistri o il pagamento al finanziatore diretto sono espressi/effettuati a tutti gli stadi in valuta locale,
- l'ECA non è di norma esposta al rischio del trasferimento,
- in situazioni normali non sarà necessario convertire i depositi in valuta locale in valuta forte,
- il pagamento effettuato dal mutuatario nella propria valuta e nel proprio paese costituisce un rimborso valido del debito,
- se il reddito del mutuatario è in valuta locale, questi è al riparo da un andamento negativo dei tassi di cambio,
- le norme vigenti nel paese del mutuatario in materia di trasferimenti non dovrebbero, in linea di massima, incidere sull'obbligo del rimborso che resterebbe in valuta locale,

- in caso di inadempimento con pagamento di indennizzo in valuta locale, il valore dell'indennizzo è tradotto, come esplicitamente stabilito nell'accordo di prestito, in un importo equivalente in valuta forte. Il recupero delle somme corrisposte a titolo d'indennizzo è effettuato in valuta locale per un controvalore del valore dell'indennizzo espresso in valuta forte al momento del pagamento,
- la responsabilità della conversione dei rimborsi effettuati in valuta locale dall'acquirente/mutuatario spetta alla parte assicurata che sopporta anche il rischio di un'eventuale svalutazione o apprezzamento delle somme ricevute in valuta locale. (Se un finanziatore diretto può essere esposto direttamente alle fluttuazioni valutarie, tale esposizione non riguarda i rischi paese né i rischi acquirente/mutuatario).

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica su base selettiva e per valute convertibili e trasferibili che poggiano su un'economia sana. L'ECA del Partecipante deve essere in grado di onorare i propri obblighi di indennizzo espressi nella propria valuta nel caso in cui la valuta locale divenisse non trasferibile o non convertibile una volta che l'ECA ha contratto l'impegno. (Un finanziatore diretto sarebbe tuttavia esposto a questo rischio);

anche dopo la trasposizione dell'importo di un inadempimento (non dell'intero valore del prestito) nell'equivalente importo in valuta forte, al mutuatario resta un obbligo in valuta locale, benché di valore «aperto», rispetto al corrispondente valore in valuta forte dell'importo oggetto dell'inadempimento. Il pagamento in moneta locale dal parte del mutuatario del suo debito ancora scoperto deve essere equivalente al valore in valuta forte dell'indennizzo al momento in cui l'indennizzo è stato pagato.

MEF applicabile

Lo specifico MEF da applicare deve essere determinato caso per caso, ma se i primi tre rischi paese sono esplicitamente esclusi, il MEF massimo è di 0,50. Se il rischio è solo mitigato, quindi non esplicitamente escluso, il MEF massimo è 0,35.

7. Assicurazione da un paese terzo o garanzia condizionata
8. Debitore che rappresenta un rischio migliore del rischio sovrano

L'uso delle tecniche 7 e 8 del presente allegato sarà oggetto di ulteriori discussioni tra i Partecipanti.

---

## ALLEGATO IX

**ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI SVILUPPO****ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI SVILUPPO DEI PROGETTI CHE BENEFICIANO DI CREDITI DI AIUTO**

Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:

- nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988,
- negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati, 1987, e
- nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986.

**COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)**

Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?

(Specificare il documento politico in cui si menziona il progetto, per esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).

Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?

Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell'insufficiente priorità data allo sviluppo?

Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?

Il progetto è contemplato da un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?

**PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

Il progetto è stato preparato, progettato e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti (PVP)? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:

- a) aspetti economici (PVP, paragrafi 30-38);
- b) aspetti tecnici (PVP, paragrafo 22);
- c) aspetti finanziari (PVP, paragrafi 23-29).

Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare nei confronti di un mercato competitivo, il livello di agevolazione del finanziamento di aiuto è stato trasmesso all'utilizzatore finale dei fondi? (PVP, paragrafo 25).

- a) Valutazione istituzionale (PVP, paragrafi 40-44).
- b) Analisi dal punto di vista sociale e distributivo (PVP, paragrafi 47-57).
- c) Valutazione dal punto di vista ambientale (PVP, paragrafi 55-57).

**PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI**

Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà prescelta? (Per le definizioni, cfr. principi elencati nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per l'APS).

- a) Gara d'appalto internazionale (principio III del codice di comportamento e relativo allegato 2: condizioni minime per gare d'appalto internazionali efficienti).
- b) Gara d'appalto nazionale (codice di comportamento, principio IV).
- c) Gara informale o trattativa privata (codice di comportamento, principi V A o B).

È previsto un controllo del prezzo e della qualità delle forniture? (PVP, paragrafo 63)?

## ALLEGATO X

**TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO**

## CAPITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI****1. Ambito d'applicazione**

- a) Il presente allegato stabilisce i termini e le condizioni che i partecipanti possono sostenere per le operazioni di finanziamento di progetti che soddisfano i criteri di cui all'appendice 1.
- b) Qualora non esista una disposizione corrispondente nel presente allegato, si applicano le condizioni dell'accordo.

## CAPITOLO II

**TERMINI E CONDIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI****2. Periodo di rimborso massimo**

Il periodo massimo di rimborso è di quattordici anni, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito da parte dei partecipanti mediante credito all'esportazione comprenda oltre il 35 per cento della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, dove il periodo massimo di rimborso è di dieci anni.

**3. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi**

Il capitale di un credito all'esportazione può essere rimborsato in rate non uguali e il capitale e gli interessi possono essere rimborsati con frequenza inferiore alle rate semestrali, alle seguenti condizioni:

- a) nessuna singola rata o serie di rate di rimborso di capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 per cento dell'importo del capitale del credito;
- b) il primo rimborso di capitale è versato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito; almeno il due per cento del capitale del credito sarà rimborsato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito;
- c) gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai dodici mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;
- d) la vita ponderata media del periodo di rimborso non deve essere superiore a sette anni e tre mesi, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito da parte dei partecipanti mediante credito all'esportazione comprenda oltre il 35 per cento della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, dove la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a cinque anni e tre mesi;
- e) il partecipante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 5 del presente allegato.

**4. Tassi d'interesse minimi fissi**

Se i partecipanti concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso:

- a) per termini di rimborso fino a 12 anni inclusi, i partecipanti devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) costruito conformemente all'articolo 20 dell'accordo;
- b) per termini di rimborso superiori a 12 anni si applica un'addizionale di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute.

## CAPITOLO III

**PROCEDURE****5. Previa notifica per le operazioni di finanziamento di progetti**

Un partecipante deve notificare a tutti i partecipanti l'intenzione di fornire un sostegno conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente allegato almeno dieci giorni di calendario prima di emettere un impegno. La notifica deve essere fornita conformemente all'allegato V dell'accordo. Se un partecipante richiede una spiegazione dei termini e delle condizioni che beneficiano di sostegno durante questo periodo, il partecipante notificante attende un periodo ulteriore di dieci giorni di calendario prime di emettere un impegno.

## Appendice 1

## CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

**I. Criteri di base**

L'operazione interessa/è caratterizzata da:

- a) il finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito;
- b) il finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie;
- c) l'adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati;
- d) il flusso di cassa generato dal progetto dev'essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi;
- e) le spese operative e il servizio del debito devono essere detratti in via prioritaria dai proventi del progetto;
- f) un acquirente/mutuatario non governativo senza garanzie governative di rimborso (ad esclusione delle garanzie di buona esecuzione, ad esempio i contratti di acquisto);
- g) garanzie basate sulle attività per i proventi/attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi;
- h) rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

**II. Ulteriori criteri per le operazioni di finanziamento di progetti in paesi OCSE ad alto reddito**

L'operazione interessa/è caratterizzata da:

- a) la partecipazione in una sindacazione del prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico mediante un credito all'esportazione e:
  - 1) il partecipante è un partner minoritario e beneficia della clausola di pari passu per tutta la vita del prestito e;
  - 2) il sostegno pubblico fornito dai partecipanti mediante credito all'esportazione corrisponde a meno del 50 per cento della sindacazione;
- b) tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti chiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.

---

## ALLEGATO XI

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) impegni: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituzione finanziaria;
- b) linea comune: un'intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune;
- c) livello di concessionalità degli aiuti legati: nel caso dei doni il livello di concessionalità è pari al 100 per cento; nel caso dei prestiti, esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito;
- d) valore del contratto di esportazione: l'importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell'acquirente per i beni e/o servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso. Nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi;
- e) impegno definitivo: per un'operazione di credito (singola operazione o linea di credito), l'impegno definitivo di un partecipante, contratto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni finanziarie precise e complete;
- f) interventi sul tasso d'interesse: accordi tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consentono di fornire finanziamenti all'esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR;
- g) linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all'esportazione, che copre una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto;
- h) spese locali: le spese sostenute nel paese dell'acquirente per beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto dell'esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell'esportatore. È esclusa la commissione pagabile all'agente dell'esportatore nel paese acquirente;
- i) copertura pura: sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico;
- j) periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l'ultima rata di rimborso del capitale;
- k) punto di partenza del credito:
  - 1) parti o componenti (beni intermedi) inclusi i servizi connessi: nel caso delle parti o componenti, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci (inclusi i servizi, se presenti) da parte dell'acquirente oppure, per i servizi, la data di presentazione delle fatture al cliente o l'accettazione dei servizi da parte del cliente;
  - 2) beni semi strumentali inclusi servizi connessi - macchinari o attrezzature, di solito con un valore unitario relativamente basso, destinati ad essere usati in procedimenti industriali o adoperati per uso commerciale o produttivo: nel caso dei beni semi strumentali, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci da parte dell'acquirente oppure - se l'esportatore è responsabile dell'accettazione provvisoria - alla data dell'accettazione provvisoria oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture o all'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria;

- 3) beni strumentali e servizi su progetti -macchinari o attrezzature di alto valore unitario destinati a procedimenti industriali o ad uso commerciale:
- nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali consistenti in prodotti di per sé utilizzabili, il punto di partenza del credito più avanzato è la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni,
  - in caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti completi, quando il fornitore non è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente deve prendere possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (escluso i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,
  - se l'esportatore è responsabile dell'accettazione provvisoria, allora il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria,
  - per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria;
- 4) impianti o stabilimenti completi — unità produttive complete di valore elevato che richiedono l'impiego di beni strumentali:
- in caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti o stabilimenti completi, quando il fornitore non è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente prende possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (escluso i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,
  - nel caso di contratti di costruzione in cui il contraente non è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui la costruzione è stata ultimata,
  - nel caso di contratti in cui il fornitore o il contraente è contrattualmente responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui è stata completata l'installazione o la costruzione ed è stato fatto un preliminare collaudo per accertare che sia in grado di funzionare. Questa disposizione vale indipendentemente dal fatto che l'impianto o la costruzione venga consegnato all'acquirente in tale occasione secondo le condizioni del contratto e indipendentemente dal perdurare di eventuali impegni del fornitore o del contraente (ad esempio la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione di personale locale),
  - quando il contratto prevede l'esecuzione separata di singole parti di un progetto, la data più avanzata del punto di partenza del credito corrisponde al punto di partenza di ogni singola parte, oppure alla data media ponderata delle suddette date, oppure, qualora il fornitore abbia sottoscritto un contratto, non per la totalità, ma per una parte essenziale del progetto, il punto di partenza può essere quello relativo all'insieme del progetto,
  - per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria;
- l) aiuti legati: aiuti (di fatto o di diritto) legati all'acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano finanziamenti, doni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di concessionalità superiore allo zero per cento.
- Tale definizione si applica sia che il «legame» sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore, sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme presentate all'articolo 31 dell'accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame;
- m) aiuti slegati: aiuti che comprendono prestiti o doni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese;
- n) vita media ponderata del periodo di rimborso: il periodo di tempo necessario per rimborsare la metà del capitale di un credito. Esso è calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato dalla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza.
-